

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese** 7
- Regolamento (CE) n. 409/2002 della Commissione, del 4 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, del 4 marzo 2002, che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi a taluni prodotti derivati dal riso** 27
- Regolamento (CE) n. 412/2002 della Commissione, del 4 marzo 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 28



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/185/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1549] 30

2002/186/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2001, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Zeitzer-Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2957] 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2002 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in prosieguo «regolamento Eurodac») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che il Consiglio adotti le modalità di applicazione necessarie a definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e la procedura applicabile al congelamento dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e a compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento Eurodac.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «unità centrale», l'unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac;
- b) «base di dati», la base di dati centrale informatizzata di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera b), del regolamento Eurodac;
- c) «confronto», la procedura di verifica della corrispondenza dei dati relativi alle impronte digitali registrati nella base di dati con quelli trasmessi da uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all'unità centrale e viceversa. L'unità centrale assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento Eurodac per via elettronica. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa. La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo sono contrassegnati da «1», quelli relativi alle persone di cui all'articolo 8 del regolamento Eurodac da «2» e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 11 del regolamento Eurodac da «3». L'unità centrale definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell'unità centrale.

4. L'unità centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'unità centrale definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 3

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'unità centrale definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto da essa effettuato raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. L'unità centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l'unità centrale chiede allo Stato membro di trasmettere quanto prima dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.

2. L'unità centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. In caso di dati trasmessi per via elettronica, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'unità centrale, l'unità centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi l'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

Articolo 4

Comunicazione tra gli Stati membri e l'unità centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa utilizzano i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽¹⁾. L'unità centrale, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dei servizi generici di IDA.

Articolo 5

Altri compiti dell'unità centrale

1. L'unità centrale separa, mediante appropriati mezzi tecnici, i dati relativi ai richiedenti asilo dai dati relativi alle persone definite all'articolo 8 del regolamento Eurodac registrati nella base di dati.

2. In base a una comunicazione dello Stato membro, l'unità centrale contrassegna adeguatamente i dati delle persone che sono state riconosciute e ammesse come rifugiati e separa tali dati, con mezzi tecnici appropriati, dagli altri dati registrati nella base di dati. Qualora sia adottata una decisione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac, la prima frase cessa di applicarsi. L'unità centrale elimina i contrassegni esistenti e sopprime la separazione dei dati.

3. Quattro anni e sei mesi dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:

- a) il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, hanno presentato una ulteriore domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) il numero delle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in più Stati membri;
- c) gli Stati membri in cui i rifugiati hanno presentato un'ulteriore domanda d'asilo, specificando:
 - per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che, pur godendo dello status di rifugiato in detto Stato, hanno presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro,
 - per Stato membro, il numero dei richiedenti asilo che hanno già ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, e loro numero per Stato membro.

4. L'unità centrale assicura che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento Eurodac, i confronti effettuati in base a una richiesta di uno Stato membro possano riguardare anche i dati precedentemente trasmessi da questo stesso Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il Consiglio riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dall'avvio dell'attività dell'Eurodac.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

*ALLEGATO I***Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-CSL 1 1993

e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro


Si applica la seguente norma ISO:

ISO 3166 — codice di 2 lettere


ALLEGATO II

Modulo Eurodac per le impronte digitali


1.	Numero di riferimento	
2.	Luogo di presentazione della domanda d'asilo o luogo in cui il cittadino straniero è stato fermato	
3.	Data di presentazione della domanda d'asilo o data alla quale il cittadino straniero è stato fermato	
4.	Sesso	
5.	Data alla quale sono state rilevate le impronte digitali	
6.	Data alla quale i dati sono stati trasmessi all'unità centrale	



IMPRONTE ASSUNTE PER ROTAZIONE



IMPRONTE ASSUNTE PER SOVRAPPOSIZIONE



**REGOLAMENTO (CE) N. 408/2002 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2002**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1827/2001 ⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese (in appresso indicata con la sigla «RPC»).

(2) Oltre alle visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori della RPC di cui al considerando 7 del regolamento provvisorio, si noti che sono state effettuate visite di verifica anche presso le sedi di numerose società commerciali di esportazione collegate, vale a dire:

Guangxi Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Import & Export Co., Ltd, Liuzhou

Rickeed Industries Ltd, Hong Kong

Yinli Import and Export Co. Ltd, Liuzhou,

e presso una società cinese collegata:

Gredmann Guangzhou Ltd, Guangzhou.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), a tutte le parti interessate che ne avevano fatto richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Si è inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove lo si è ritenuto opportuno, le risultanze sono state debitamente modificate.

(7) Dal riesame delle risultanze provvisorie, effettuato in base alle informazioni raccolte successivamente, si conclude che le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio sono confermate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta. Secondo queste parti, infatti, sul mercato c'erano diverse qualità di ossido di zinco, che avevano proprietà ed applicazioni diverse in base alla loro purezza. Queste diverse qualità di ossido di zinco non si potevano quindi considerare un prodotto omogeneo. Si sosteneva inoltre che le varie qualità di ossido di zinco non erano abbastanza intercambiabili. Anche ammettendo che le qualità più pure potevano teoricamente essere utilizzate per qualsiasi applicazione, infatti, lo stesso non si poteva dire per le qualità meno pure, data la percentuale di impurità contenute.

(9) Il fatto che l'intercambiabilità possa funzionare solo in un senso a causa dei diversi livelli di purezza di determinate qualità, tuttavia, non si considera di per sé una prova sufficiente del fatto che le stesse qualità costituiscono prodotti diversi, da trattare separatamente ai fini dell'inchiesta. Il fatto che le qualità più pure possano essere utilizzate per tutte le varie applicazioni dell'ossido di zinco dimostra invece che tutte le qualità si possono considerare un unico prodotto. Se determinati utilizzatori accettano una percentuale di impurità superiore, lo fanno soprattutto per considerazioni di prezzo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 248 del 18.9.2001, pag. 17.

- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate, quindi, non sono assolutamente sufficienti a provocare una revisione delle conclusioni precedenti, esposte al considerando 11 del regolamento provvisorio, in base alle quali tutte le qualità del prodotto in esame vanno considerate un unico prodotto.
- (11) Si confermano le conclusioni esposte ai considerando da 9 a 11 del regolamento provvisorio per quanto riguarda il prodotto in esame.

2. Prodotto simile

- (12) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori di ossido di zinco della Comunità e quelli della RPC utilizzavano processi di produzione diversi, per cui l'ossido di zinco prodotto nella RPC avrebbe goduto di notevoli vantaggi sui costi, rispetto alle materie prime e ad altri costi. I produttori cinesi, infatti, avrebbero utilizzato soprattutto il processo americano o «diretto», mentre quelli comunitari avrebbero utilizzato quasi esclusivamente il processo francese o «indiretto». Il processo diretto ha questo nome perché l'ossido di zinco è prodotto direttamente a partire da materiali di zinco ossidati. Queste materie prime sarebbero meno costose del metallo di zinco raffinato e degli altri residui di zinco utilizzati nel processo indiretto.
- (13) In primo luogo, si considera irrilevante ai fini della presente inchiesta la questione dei diversi processi di produzione, in quanto gli ossidi di zinco prodotti con l'uno e con l'altro processo hanno le stesse proprietà e le stesse caratteristiche chimiche di base (ZnO). Inoltre, una notevole percentuale delle vendite dell'industria comunitaria consiste in prodotti ottenuti tramite il processo diretto, e l'inchiesta ha tenuto conto dei costi relativi all'uno e all'altro processo.
- (14) Non sono stati portati all'attenzione della Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'ossido di zinco prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.
- (15) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte ai considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Status di economia di mercato

- (16) Alcuni produttori cinesi hanno contestato come un'incoerenza il fatto che si sia riconosciuto lo status di economia di mercato (considerando 18 del regolamento provvisorio), ma successivamente la Commissione si sia rifiutata di utilizzare i prezzi pagati dalla società in questione per la materia prima di zinco (considerando 47 del regolamento provvisorio). Secondo queste società, infatti, non si sarebbe dovuto riconoscere lo status di economia di mercato poiché la Commissione ha riscontrato che i prezzi della materia prima di zinco, vale a dire il principale elemento di costo, non rispecchiavano i valori di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

- (17) Nel corso della seconda e più dettagliata inchiesta in loco, con cui si sono verificate le risposte date al questionario dagli esportatori, e dopo il riconoscimento dello status di economia di mercato, la Commissione ha scoperto che alcuni elementi di costo, vale a dire i prezzi pagati per la materia prima di zinco, non erano affidabili. La Commissione ha quindi adeguato i costi basandosi sulle quotazioni dello zinco della Borsa metalli di Londra (in appresso indicata con la sigla «BML»). È prassi consueta adeguare i costi se essi non appaiono accurati, affidabili o corrispondenti alle normali condizioni del mercato. L'obiezione è quindi respinta e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 24 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale

- (18) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 25 a 27 del regolamento provvisorio.

3. Valore normale

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato riconosciuto lo status di economia di mercato

Scelta del paese analogo

- (19) Gli utilizzatori comunitari di ossido di zinco hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d'America (in appresso indicati con la sigla «USA») quale paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale, sostenendo che i costi della RPC e quelli degli USA sono diversi. Questo specifico aspetto era già stato affrontato nel dettaglio ai considerando da 28 a 36 del regolamento provvisorio, che sono confermati.
- (20) In mancanza di qualsiasi nuova osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 37 a 39 del regolamento provvisorio.

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato

- (21) Gli «utilizzatori» e alcuni produttori cinesi hanno sostenuto che i prezzi della materia prima di zinco cinese erano determinati dal mercato cinese e che si dovevano quindi utilizzare tali prezzi senza apportarvi adeguamenti basati sulle quotazioni dello zinco della BML. Come si è spiegato ai considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio, i prezzi dell'offerta e della domanda dello zinco o dei prodotti collegati nei paesi ad economia di mercato di tutto il mondo si basano sulle quotazioni dello zinco della BML. Si noti inoltre che, quando vendono o acquistano concentrato di zinco sul mercato internazionale, le società cinesi utilizzano come riferimento la BML, come qualsiasi altro operatore. Per avere dei costi attendibili, si sono dovuti adeguare i prezzi delle materie prime di zinco cinesi, che non rispecchiavano pienamente l'impatto delle quotazioni dello zinco della BML. Le obiezioni vanno dunque respinte e si conferma il metodo utilizzato per adeguare i prezzi delle materie prime di zinco in base alle quotazioni dello zinco della BML.

(22) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, un produttore cinese ha chiesto che il suddetto adeguamento del costo delle materie prime di zinco fosse effettuato sul prezzo dei concentrati di zinco, anziché sul prezzo dello zinco calcinato, sostenendo che il suo processo di produzione partiva dai concentrati di zinco. La questione è stata riesaminata, e si è accertato che effettivamente questo produttore acquistava concentrati di zinco, ma subappaltava a un terzo lo stadio di produzione successivo — vale a dire la produzione di zinco calcinato a partire dai concentrati di zinco. Dall'inchiesta è anche emerso che la società produceva almeno in parte a partire da zinco calcinato che aveva acquistato sul mercato cinese e il cui prezzo doveva essere adeguato come sopra indicato. Dato che si cercava di stabilire un valore normale delle materie prime e dato che il processo di produzione della società in questione partiva effettivamente dallo zinco calcinato, non si è potuta accogliere la tesi di questa società e si è dovuto confermare il metodo descritto nel regolamento provvisorio.

(23) Un altro produttore cinese ha sostenuto che, nel costruire il valore normale, si era utilizzata una cifra inesatta per le spese generali, amministrative e commerciali, e ha presentato dei dati a suffragio di quanto affermava. Si è accertato che la richiesta era giustificata, e i dati sono stati modificati di conseguenza.

(24) Una società ha sostenuto che si dovevano utilizzare le spese generali, amministrative e commerciali relative alle vendite di tutti i prodotti, anziché quelle specifiche relative alle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale. Non si è potuta accogliere questa osservazione. La costruzione di un valore normale, infatti, serve a calcolare un surrogato del prezzo del prodotto simile sul mercato nazionale. Le spese generali, amministrative e commerciali utilizzate in questo calcolo dovrebbero quindi riferirsi alla produzione e alle vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Si è dovuto pertanto respingere il reclamo della società e si confermano qui i risultati iniziali.

(25) I produttori cinesi cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato hanno sostenuto che gli utili realizzati vendendo i prodotti collaterali derivanti dalla produzione di zinco calcinato e/o di ossido di zinco andrebbero dedotti dai costi di produzione dell'ossido di zinco. Dall'inchiesta però è emerso che le società tenevano una contabilità separata per i prodotti collaterali. Gli utili registrati da questi prodotti collaterali hanno subito notevoli fluttuazioni nel tempo e venivano indicati separatamente come utili straordinari nella contabilità. Le società non hanno mai considerato i proventi derivanti dalle vendite dei prodotti collaterali un credito che riducesse i costi dell'ossido di zinco. Questa stessa impostazione è stata seguita ai fini delle risultanze prov-

visorie. Il reclamo è stato pertanto respinto e si confermano qui le conclusioni provvisorie.

(26) Gli stessi operatori hanno sostenuto che per stabilire il livello di utili nel calcolo del valore normale costruito la Commissione doveva fare riferimento agli utili dei produttori comunitari anziché a quelli registrati dal produttore del paese analogo. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede che il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli USA. Si prendono in considerazione altri metodi per stabilire il valore normale solo quando i dati relativi al paese analogo del caso non sono disponibili. L'utilizzo del margine di utile dei produttori comunitari va dunque respinto.

(27) Un produttore cinese ha dichiarato che le spese generali, amministrative e commerciali relative alle vendite sul mercato nazionale comprendevano le spese di vendita diretta relative alle sole esportazioni. Questo reclamo, adeguatamente documentato, è risultato giustificato. I calcoli sono stati corretti di conseguenza.

(28) Per quanto riguarda la metodologia illustrata ai considerando da 40 a 47 del regolamento provvisorio, tali risultanze sono qui confermate.

4. Prezzi all'esportazione

(29) Un produttore cinese ha sostenuto che nel calcolo dei prezzi all'esportazione alcune spese erano state detratte due volte. Questo reclamo è stato verificato e accettato, e i dati sono stati corretti di conseguenza.

(30) In mancanza di qualsiasi altra osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio.

5. Confronto

(31) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

6. Margini di dumping

Per i produttori esportatori che hanno collaborato cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato e il trattamento individuale

(32) Un produttore cinese ha sostenuto che nel suo caso il calcolo del dumping doveva basarsi sulle vendite e/o sui costi dei suoi prodotti, sia per il valore normale sia per le esportazioni, e che il volume di ossido di zinco acquistato da altri produttori doveva essere escluso dai calcoli sui costi. Il reclamo è stato verificato in maniera più dettagliata ed è stato possibile isolare le operazioni in questione. Questa richiesta è stata quindi accolta e si è proceduto a un nuovo calcolo limitato alle vendite e/o ai costi dell'ossido di zinco prodotto dalla società stessa.

- (33) La media ponderata definitiva dei margini di dumping espressi come percentuale del prezzo comunitario cif, dazio non corrisposto, per il prodotto fabbricato dai seguenti produttori è:

Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd	6,9 %
Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd	11,0 %
Gredmann Guigang Chemical Ltd	19,3 %
Liuzhou Longcheng Chemical General Plant	64,5 %

Per tutti gli altri produttori esportatori

- (34) Si conferma il livello di dumping stabilito in via provvisoria al 69,8 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (35) Alcune parti hanno sostenuto che, stando a quanto emerge dal considerando 57 del regolamento provvisorio, 15 dei 21 produttori comunitari di ossido di zinco non avrebbero collaborato all'inchiesta. Si è quindi ipotizzato che la denuncia non soddisfacesse i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ricordi che i sei produttori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano una notevole percentuale della produzione comunitaria di ossido di zinco nel periodo dell'inchiesta (in appresso indicato con la sigla «PI»), vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in questo caso più del 75 % della produzione delle 21 società note, cosicché i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, erano soddisfatti. Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni esposte ai considerando da 57 a 59 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (36) In assenza di obiezioni, si confermano il metodo utilizzato per stabilire il livello delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio e quello utilizzato per stabilire il consumo comunitario di ossido di zinco (considerando 62 e 63).

2. Situazione dell'industria comunitaria

- (37) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria.

- (38) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni della Commissione in materia di pregiudizio. Secondo loro, infatti, da alcuni dati relativi al rendimento operativo dell'industria comunitaria, quali la produzione, la capacità produttiva e i livelli di utilizzo della capacità produttiva, contenuti nella versione non riservata della denuncia e dalle risposte ai questionari della Commissione sarebbero emerse tendenze stabili o al rialzo. Una parte interessata ha inoltre sostenuto che le conclusioni della Commissione erano erranee, in quanto i dati sui flussi di cassa utilizzati al considerando 82 del regolamento provvisorio erano incompleti. Le stesse parti interessate hanno anche sottolineato che alcune case madri delle entità che costituivano l'industria comunitaria non avevano sofferto un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

- (39) Non si sono potute accogliere queste osservazioni. In primo luogo, infatti, queste parti interessate hanno basato i loro reclami su informazioni parziali relative solo ad alcuni membri dell'industria comunitaria. Esse non hanno tenuto conto dei risultati dell'inchiesta della Commissione di cui ai considerando da 72 a 89 del regolamento provvisorio, che rappresentano la situazione generale dell'industria comunitaria. In secondo luogo, si ricordi che l'oggetto dell'inchiesta attualmente in corso si limita al prodotto in esame, come definito al considerando 9 del regolamento provvisorio. Se è vero che le case madri di alcuni membri dell'industria comunitaria hanno registrato degli utili durante il PI, il livello generale di redditività delle loro attività connesse all'ossido di zinco nella Comunità è stato negativo in questo periodo, come indicato al considerando 77 del regolamento provvisorio.

- (40) Per quanto riguarda le informazioni sui flussi di cassa di cui al considerando 82 del regolamento di base, è vero che alcune entità che costituivano l'industria comunitaria non sono state in grado di fornire informazioni particolareggiate sulle loro attività relative alla produzione di ossido di zinco. Le entità che sono state in grado di farlo e le cui informazioni verificate sono state utilizzate dalla Commissione per giungere a formulare le sue conclusioni provvisorie, tuttavia, rappresentavano più dell'80 % della produzione dell'industria comunitaria nel PI. Si è quindi considerato che i dati verificati erano rappresentativi della situazione dell'industria comunitaria nel suo complesso.

3. Sviluppi precedenti e successivi al periodo dell'inchiesta

- (41) Numerose parti interessate, in particolare utilizzatori del prodotto in esame, hanno chiesto alla Commissione di ampliare il campo dell'analisi e di tener conto degli sviluppi avvenuti prima dell'inizio del periodo analizzato (dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000) e dopo la fine del PI. A loro dire, infatti, per farsi un'idea più chiara del mercato si doveva tener conto degli anni 1993, 1994 e 1995. Sempre a loro giudizio, i produttori comunitari stavano approfittando del calo dei prezzi dello zinco metallico dopo il PI per aumentare i loro margini e quindi l'istituzione di misure non era giustificata.
- (42) Si ricordi che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base di norma non si devono prendere in considerazione le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta. Le informazioni fornite dalle parti interessate rispetto agli avvenimenti verificatisi dopo il PI, e consistenti essenzialmente nei riferimenti al calo delle quotazioni dello zinco sulla BML, non hanno fornito alcuna base a partire dalla quale poter dire che le conclusioni cui era giunta l'inchiesta non erano più valide. L'inchiesta, in effetti, ha stabilito che, in condizioni di mercato normali, i prezzi del mercato dell'ossido di zinco hanno seguito l'evoluzione dei prezzi della materia prima e soprattutto la quotazione dello zinco presso la BML. Le fluttuazioni dei prezzi e dei costi nel settore dell'ossido di zinco erano quindi collegate alla quotazione della BML, e gli sviluppi verificatisi dopo il PI non erano che una manifestazione del normale funzionamento del mercato. Non si poteva quindi dire che si fosse verificato un cambiamento di carattere strutturale nel mercato che rendesse palesemente inopportuno basare le conclusioni sui dati relativi al PI. Si respinge pertanto la richiesta di tener conto degli avvenimenti verificatisi dopo il PI.
- (43) Analogamente, è bene ricordare che le risultanze relative al pregiudizio sono state raggiunte in base alle informazioni relative al PI. Lo scopo per cui si presentano dati relativi agli anni precedenti è capire meglio e contestualizzare il PI, illustrando lo svilupparsi delle tendenze. A tal fine, si considera che la presentazione di dati relativi ai quattro anni precedenti il PI (1996-1999) sia sufficiente. Si respinge pertanto la richiesta di ampliare il periodo analizzato sino a comprendere gli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (44) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si confermano le conclusioni, esposte ai considerando da 72 a 89 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative al nesso di causalità

- (45) Una parte interessata ha sostenuto che il presunto pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe il risultato di fattori diversi dalle importazioni in questione, pur non specificando quali. A suo dire, nonostante le importazioni oggetto di dumping, nel periodo analizzato l'industria comunitaria era riuscita a mantenere i suoi livelli di produzione e ad aumentare i prezzi. Un'altra parte interessata ha sostenuto che il regolamento provvisorio non aveva tenuto debitamente conto della svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro USA nella seconda metà del periodo analizzato e che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria andava imputato a questo fattore, più che alle importazioni dalla RPC.
- (46) Dato che la prima parte interessata non aveva indicato alcun altro fattore che a suo parere poteva essere responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, questo reclamo non aggiunge nulla di nuovo all'inchiesta e dev'essere quindi respinto.
- (47) Per quanto riguarda la questione della svalutazione dell'euro, sollevata dall'altra parte interessata, il considerando 61 del regolamento provvisorio ammetteva che questo poteva avere amplificato l'incremento del costo dello zinco come materia prima. Ciò potrebbe aver avuto ripercussioni negative sul rendimento finanziario di alcuni produttori comunitari, dato che la quotazione della BML si fa in dollari, mentre la maggior parte delle loro vendite avviene in euro. Si ricordi però che, nello stesso periodo, l'industria comunitaria è stata in grado, in qualche misura, di alzare i prezzi di vendita per rispecchiare l'aumento dei suoi costi di produzione. Il fatto che tale aumento non abbia rispecchiato sino in fondo l'aumento di costo dello zinco conformemente alle quotazioni della BML illustra l'effetto di compressione dei prezzi esercitato dalle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel corso del PI. Nel corso del PI, in effetti, il volume delle importazioni dalla RPC ha raggiunto livelli record, conquistando una quota di mercato del 18,4 %, mentre i loro prezzi sottoquotavano abbondantemente quelli dell'industria comunitaria. Si nota inoltre che nel periodo analizzato le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite, e avevano una quota di mercato del 7,3 % nel PI. Non è irragionevole concludere che, in assenza delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria avrebbe potuto ricaricare pienamente — o quasi completamente — l'aumento dei costi. Si respinge pertanto il reclamo che le importazioni oggetto di dumping non erano state responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(48) Alla luce delle considerazioni precedenti e non essendo state presentate altre osservazioni valide rispetto alla possibile causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma che le importazioni oggetto di dumping di ossido di zinco originarie della RPC hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(49) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto un gran numero di lettere, tutte con lo stesso testo, da utilizzatori di ossido di zinco del settore delle piastrelle di ceramica spagnolo, in particolare da produttori di fritte, smalti e vetri e da produttori di piastrelle di ceramica. Molte di queste società non si erano precedentemente manifestate presso la Commissione né avevano cooperato con l'inchiesta, benché si debba ricordare che le loro rispettive associazioni di settore avevano esposto le loro osservazioni.

(50) Questi utilizzatori hanno sollevato numerose osservazioni rispetto alla definizione del prodotto in esame, alla scelta del paese analogo e all'andamento finanziario dell'industria comunitaria, già analizzate più sopra.

(51) Le loro osservazioni relative agli aspetti dell'interesse comunitario dell'inchiesta si possono raccogliere in due grandi categorie. La prima riguarda la perdita di competitività che un aumento del costo dell'ossido di zinco comporterebbe per il loro rendimento finanziario e le sue conseguenze per il perdurare degli investimenti nella produzione di fritte e piastrelle di ceramica nella Comunità. La seconda riguarda il modo in cui la Commissione ha tenuto conto dell'equilibrio di interessi tra le varie parti interessate nel fare la sua valutazione dell'interesse generale della Comunità. Questi operatori hanno sostenuto che la Commissione si era indebitamente concentrata sul numero relativamente contenuto di perdite di posti di lavoro nell'industria comunitaria nel periodo analizzato e non aveva tenuto conto delle migliaia di posti di lavoro creati nello stesso periodo nel settore delle ceramiche. A suffragio di queste affermazioni, però, non si è presentato alcun elemento di prova.

(52) Le osservazioni presentate da queste parti interessate, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio e dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si proponeva di istituire dazi antidumping definitivi, non hanno aggiunto alcun nuovo elemento o indizio di cui non si fosse già tenuto conto. Si conferma pertanto la conclusione che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure, come indicato al considerando 151 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(53) Numerose parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non aveva confrontato correttamente i prezzi dell'ossido di zinco originario della RPC e di quello prodotto dall'industria comunitaria, dato che la

maggior parte dell'ossido cinese era prodotto tramite il processo americano ed era di qualità modesta.

(54) Questa osservazione non è corretta. In effetti, si sono messi a confronto i prezzi di vendita sul mercato comunitario nel corso del PI, confrontando i prezzi dell'industria comunitaria con quelli dei produttori esportatori che hanno collaborato sulla base di qualità e stadi commerciali paragonabili (prezzi praticati a importatori/operatori indipendenti). Questo corretto confronto è stato effettuato sia per stabilire il margine di pregiudizio, sia per calcolare la sottoquotazione.

(55) Questi confronti tra l'ossido di zinco prodotto dall'industria comunitaria e quello esportato nella Comunità dai produttori esportatori cinesi sono stati fatti sulla base dello stesso tipo di ossido di zinco (vale a dire un ossido di zinco prodotto per processo diretto con un tenore di ossido di zinco compreso tra il 95 e il 99,8 %).

(56) In assenza di ulteriori obiezioni, si conferma il metodo utilizzato per calcolare i margini di pregiudizio illustrato ai considerando 154 e 155 del regolamento provvisorio.

(57) Per quanto riguarda il calcolo del prezzo non pregiudizievole, si è rilevato che alcuni prodotti di un produttore comunitario erano stati classificati erroneamente, nella tabella dei costi di produzione, come appartenenti a una qualità superiore. Tali prodotti sono stati adeguatamente riclassificati. Questo ha avuto l'effetto di ridurre leggermente il prezzo non pregiudizievole e i margini già stabiliti.

2. Forma e livello dei dazi

(58) Tre dei quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno esportato i loro prodotti direttamente o tramite le loro società commerciali collegate. Dall'inchiesta tuttavia è emerso che le società commerciali collegate avevano esportato anche ossido di zinco da esse acquistato da produttori che non hanno collaborato all'inchiesta. Solo i prodotti di ossido di zinco delle società produttrici possono beneficiare del margine di dumping specifico calcolato per ciascun produttore interessato. Il quarto produttore ha venduto parte della sua produzione a un altro produttore coinvolto nel procedimento. Inoltre, dato l'elevato livello di non collaborazione (35 %) e dato che anche i produttori che non hanno collaborato hanno esportato tramite le stesse società commerciali collegate, si ritiene in via eccezionale che in questo caso siano necessarie disposizioni speciali per assicurare una corretta applicazione dei dazi antidumping.

(59) Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al regolamento. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo saranno dichiarate in

corrispondenza dei codici addizionali TARIC applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per permetterle di seguire adeguatamente le loro vendite di ossido di zinco nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (60) Le correzioni apportate ai margini di pregiudizio non hanno avuto alcun effetto sull'applicazione della norma del dazio inferiore e si conferma pertanto il metodo utilizzato per stabilire le aliquote di dazio antidumping esposto ai considerando da 156 a 159 del regolamento provvisorio.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e altre disposizioni

- (61) Considerate l'entità del dumping rilevato per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori ai dazi provvisori, gli importi depositati che superano tale livello dovrebbero essere liberati.

- (62) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e all'estero, connessi ad esempio al cambiamento di ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modifica il regolamento di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di zinco (formula chimica: ZnO) di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, di cui al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00 11) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, prima del dazio, al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dei prodotti delle seguenti società, a condizione che essi siano importati a norma del paragrafo 3, sarà la seguente:

Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd 17 Baiyun Road, Liuzhou City, 545006 Guangxi Province, Cina	6,9	A277
Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd 16-90 Xihuan Road, Liuzhou, 545007 Guangxi Province, Cina	11,0	A278
Gredmann Guigang Chemical Ltd Development Zone for Enterprises with Foreign Investment (Batang Maijiupo) Guigang City, 537100 Guangxi Province, Cina	19,3	A279
Liuzhou Longcheng Chemical General Plant Luowei Horticultural Farm, Liuzhou, Guangxi Province, Cina	26,3	A280
Tutte le altre società	28,0	A999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio specifiche indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 sarà soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota di dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1827/2001 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi antidumping definitivi è liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

ALLEGATO

La fattura commerciale valida deve comprendere una dichiarazione firmata così formulata:

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che le merci vendute per l'esportazione nella Comunità europea e coperte dalla presente fattura:

- 1) sono state prodotte da (ragione sociale e indirizzo della società),
- 2) hanno un tenore di ossido di zinco del (indicare la percentuale esatta),
- 3) hanno un volume di (tonnellate).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2002 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	170,0	
	204	153,6	
	212	156,5	
	624	203,0	
	999	170,8	
0707 00 05	052	175,4	
	068	107,1	
	204	88,4	
	624	135,7	
0709 90 70	999	126,7	
	052	139,4	
	204	65,8	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	102,6	
	052	53,3	
	204	47,5	
	212	49,3	
	220	52,2	
	421	29,6	
	600	48,8	
	624	70,0	
	999	50,1	
	0805 50 10	052	43,7
600		50,5	
999		47,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6	
	388	111,3	
	400	111,6	
	404	103,5	
	508	90,8	
	512	102,6	
	524	83,8	
	528	86,0	
	720	117,7	
	728	125,5	
	999	97,4	
	0808 20 50	388	93,3
		400	107,7
512		79,8	
528		79,6	
720		116,7	
999		95,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 410/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
- (2) Tali modifiche risultano da decisioni adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applica-

zione della legislazione sulla sicurezza sociale conformemente al diritto comunitario.

- (3) È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione
Anna DIAMANTOPOULOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:

- «1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale e delle questioni riguardanti le varie generazioni), Vienna
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'economia e del lavoro), Vienna
3. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport (Ministro federale dei servizi pubblici e degli sport), Vienna, o il governo del Land interessato»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade (Ministro del lavoro e della solidarietà), Lisbona»;

ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma di Madera), Funchal»;

iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo»;

iv) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (Ministro della Riforma dello Stato e della Amministrazione pubblica), Lisbona».

2. L'allegato 2 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) Per l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e per la presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione in Austria

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituzione di assicurazione pensioni per i lavoratori dipendenti), Vienna»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

la rubrica «A. IN GENERALE» è modificata come segue:

i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;

ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro nazionale delle pensioni, Lisbona, e Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;

- iii) il punto I, n. 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
- «b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;
- iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
- «5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;
- v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal
 b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
- «a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (per esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal
 b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
- «5. Prestazione del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) cui l'interessato è affiliato»;
- x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo
 b) invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo»;

xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|--|
| <p>«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione);</p> <p>b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento);</p> | <p>Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato</p> <p>Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) cui l'interessato è affiliato»;</p> |
|--|--|

xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|---|
| <p>«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:</p> | <p>Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato».</p> |
|--|---|

3. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

i) il punto 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <p>«b) in tutti gli altri casi:</p> | <p>i) Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti;</p> <p>ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, un fondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato;</p> <p>iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), fondo istituito per questi ospedali;</p> <p>iv) in caso di domanda di una fecondazione in vitro, Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna»;</p> |
|-------------------------------------|--|

ii) il punto 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <p>«a) Prestazioni in natura:</p> | <p>i) Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti;</p> <p>ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, un fondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato;</p> <p>iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), il fondo istituito per questi ospedali;</p> |
|-----------------------------------|---|

iv) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituto generale per l'Assicurazione Incidenti), Vienna, che può concedere prestazioni in tutti i casi»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»

ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro nazionale pensioni, Lisbona, e Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

iii) il punto I, n. 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal

b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10): Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

b) invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo»;

xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato

b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato»;

xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato».

4. L'allegato 4 è modificato come segue:

a) la rubrica «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:

il punto 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) Prestazioni in natura: College voor zorgverzekeringen (Collegio delle assicurazioni di assistenza), Amstelveen»;

b) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«a) prestazioni familiari ad eccezione della Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Ministero federale per la sicurezza sociale e le questioni relative alle varie generazioni), Vienna

b) Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Ministero federale degli Affari economici e del Lavoro), Vienna».

5. L'allegato 5 è modificato come segue:

- a) la rubrica «28. GERMANIA — SPAGNA» è sostituita da quanto segue:
«Senza oggetto»;
- b) alla rubrica «32. GERMANIA — ITALIA» viene aggiunto il seguente paragrafo d):
«d) Accordo del 3 aprile 2000 riguardante le percezioni e il recupero di contributi di sicurezza sociale»;
- c) la rubrica «35. GERMANIA — AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:
 - a) Sezione II, punto 1, e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 sull'applicazione della Convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978;
 - b) accordo del 21 aprile 1999 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»;
- d) la rubrica «36. GERMANIA — PORTOGALLO» è sostituita da quanto segue:
«L'accordo del 10 febbraio 1998 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura delle assicurazioni malattia.»;
- e) la rubrica «71. IRLANDA — AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 25 aprile 2000 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»;
- f) la rubrica «74. IRLANDA — SVEZIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo dell'8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura di malattia, maternità, incidenti sul lavoro e malattie professionali, e dei costi dei controlli amministrativi e medici.»;
- g) la rubrica «92. PAESI BASSI — SVEZIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 28 giugno 2000 relativo al rimborso dei costi delle prestazioni in natura nel quadro del titolo III, capitolo 1, del regolamento.»;
- h) la rubrica «94. AUSTRIA — PORTOGALLO» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 16 dicembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura.»

6. L'allegato 6 è modificato come segue:

la rubrica «C. GERMANIA» è modificata come segue:

- i) il punto 4, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) relazioni con la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento attraverso gli enti di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento d'applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5);»
- ii) il punto 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
«b) relazioni con il Belgio, la Spagna, la Francia e l'Austria: pagamento attraverso l'organismo di collegamento dello Stato competente;».

7. L'allegato 9 è modificato come segue:

la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

«il costo annuo medio delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dalle seguenti istituzioni:

- 1) Gebietskrankenkassen (Casse regionali di malattia);
- 2) istituti ospedalieri per i quali è responsabile un Landesfonds (fondo regionale);
- 3) altri istituti ospedalieri coperti dall'accordo, in vigore il 31 dicembre 2000, concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (camera di commercio austriaca); e
- 4) Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna».

8. L'allegato 10 è modificato come segue:

a) la rubrica «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:

il punto 4, lettera a), è sostituito dal testo segue:

- «a) rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento: College voor zorgverzekeringen (collegio delle assicurazioni di assistenza), Amstelveen»;

b) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale delle questioni relative alle varie generazioni), in accordo con il datore di lavoro di diritto pubblico competente per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari»;

c) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

la rubrica «A. IN GENERALE» è modificato come segue:

i) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui è affiliato il lavoratore distaccato»;

ii) il punto I, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore a seconda dei casi»;

iii) il punto I, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale), Lisbona»;

iv) il punto I, n. 7, è sostituito dal testo seguente:

- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

v) il punto I, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) nel quale l'interessato è stato da ultimo affiliato»;

vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vii) il punto II, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

viii) il punto II, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

- ix) il punto II, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):
Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- x) il punto II, n. 9, è sostituito dal testo seguente:
- «9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):
Centro Regional de Saúde (Centro regionale di sanità), Funchal»;
- xi) il punto II, n. 10, è sostituito dal testo seguente:
- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:
Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- xii) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (Direzione regionale della solidarietà e della sicurezza sociale), Angra do Heroísmo»;
- xiii) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis, del regolamento d'applicazione:
Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) di affiliazione del lavoratore distaccato»;
- xiv) il punto III, n. 3, è sostituito dal testo seguente:
- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:
Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, a seconda dei casi»;
- xv) il punto III, n. 6, è sostituito dal testo seguente:
- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:
Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), Angra do Heroísmo»;
- xvi) il punto III, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):
Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato»;

xvii) il punto III, n. 9, è sostituito dal testo seguente:

- «9. Per l'applicazione degli articoli 17 paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):
- Centro de Saúde (Centro di sanità) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

xviii) il punto III, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; e 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) in cui l'interessato è stato da ultimo affiliato.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2002

che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi a taluni prodotti derivati dal riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le semole e i semolini di riso nonché per gli agglomerati in forma di pellets di riso.
- (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo:

«1103 14 00	»	Semole e semolini di riso
1103 29 50	»	Agglomerati in forma di pellets di riso»

è sostituito dal testo seguente:

«1103 19 50	»	Semole e semolini di riso
1103 20 50	»	Agglomerati in forma di pellets di riso»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 412/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2002**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2002.

Esso si applica dal 6 al 19 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 182 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 4 marzo 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 6 al 19 marzo 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,65	11,61	48,44	19,51
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	11,82	—	20,83	18,09
Marocco	22,34	18,51	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	18,25	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Deutschland

[notificata con il numero C(2001) 1549]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽²⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 1° dicembre 1998, registrata il 4 dicembre 1998, la Germania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'aiuto alla ristrutturazione a favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH («TGI»). Dato che l'aiuto era già stato erogato, tali misure sono state registrate con il numero NN 147/98. Con lettere del 23 dicembre 1998 e 29 marzo 1999, la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni supplementari, che le sono pervenute con le lettere del 19 febbraio 1999, registrata il 19 febbraio 1999 e del 31 maggio 1999, registrata il 1° giugno 1999. Ulteriori informazioni sono state inviate dalle autorità tedesche con le lettere del 15 settembre 1999, registrata il 20 settembre 1999, del 4 ottobre 1999, registrata il 5 ottobre 1999 e del 29 ottobre 1999 registrata il 3 novembre 1999.
- (2) Con lettera del 4 aprile 2000 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo all'aiuto in oggetto. Contemporaneamente essa ha ingiunto alla Germania di fornire ulteriori informazioni.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. nota in calce 1.

- (4) Con lettera del 3 luglio 2000, registrata il 7 luglio 2000, la Germania ha reagito all'avvio del procedimento e all'ingiunzione di fornire informazioni. Il 7 novembre 2000 si è svolta una riunione con i rappresentanti delle autorità tedesche. Con lettera del 27 febbraio 2001, registrata il 1° marzo 2001, la Germania ha comunicato ulteriori informazioni.
- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte di due interessati. Essa le ha trasmesse alla Germania offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 13 dicembre 2000, registrata il 15 dicembre 2000.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Il beneficiario

- (6) TGI ha sede a Ilmenau in Turingia, territorio che rientra nelle condizioni previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Essa è stata costituita nel 1994 da due privati, il signor e la signora Geiß, allo scopo di rilevare quattro delle dodici linee di produzione della ex Ilmenauer Glaswerke GmbH («IGW»), che nel 1994 la Treuhandanstalt («THA»), azionista unico della società, aveva deciso di porre in liquidazione. Le restanti otto linee di produzione sono state chiuse e smantellate.
- (7) L'impresa produce vetro tecnico, vetreria da laboratorio, vetro per usi domestici, oculari, tubi e bacchette. Nel 1997 TGI occupava 226 dipendenti e ha registrato un fatturato di 28 048 000 DEM.
- (8) Il signor Geiß, principale azionista (99 % del capitale) e amministratore delegato dell'impresa, era anche azionista unico e amministratore delegato di altre due società operanti sullo stesso mercato di TGI:
- Laborbedarf Stralsund GmbH («LS») a Güstrow, Mecklenburgo-Pomerania, e
 - Paul F. Schröder & Co. Technische Glaswaren GmbH & Co. KG («PFS») a Ellerau nelle vicinanze di Amburgo.
- (9) Mentre LS contava solo 2 dipendenti, PFS aveva 74 collaboratori e registrava nel 1997 un fatturato di 9 711 000 DEM. Nel 1999 LS ha cessato l'attività mentre PFS, nel gennaio 2000 ha dichiarato il fallimento.

2.2. Precedenti misure di finanziamento

- (10) La vendita delle quattro linee di produzione (bacini) di IGW a TGI è avvenuta attraverso due contratti cosiddetti di «Asset-deal».

2.2.1. Asset-deal 1 (contratto del 26 settembre 1994)

- (11) Nel settembre 1994, dopo infruttuosi negoziati con altri potenziali investitori, le prime tre linee di produzione sono state vendute a TGI. Questa vendita è stata finalmente autorizzata nel dicembre 1994 da THA, l'unico azionista di IGW.
- (12) Il prezzo di acquisto ammontava complessivamente a 5 800 000 DEM e doveva essere versato in tre rate entro la fine del 1999. Il pagamento veniva garantito attraverso un «debito fondiario» (Grundschuld) dell'ammontare di 4 000 000 di DEM e una garanzia bancaria pari a 1 800 000 DEM. Quest'ultima a sua volta è stata assicurata attraverso controgaranzie e depositi vincolati.
- (13) Nel quadro di questo contratto di Asset-deal la Germania ha concesso le seguenti misure di aiuto per un valore di 58 500 000 DEM:

(in DEM)

Misura	Importo
Prestito all'investimento da parte dell'Istituto di credito per la ricostruzione	17 000 000
Sovvenzione all'investimento (GA-Mittel)	6 750 000
Premi all'investimento	1 150 000
Sussidi BvS	16 500 000
Sussidi THA/BvS-a copertura di perdite	17 000 000
Totale	58 500 000

- (14) Oltre ai prestiti all'investimento dell'Istituto di credito per la ricostruzione («KfW») per un valore di 17 100 000 DEM, e i sussidi e premi all'investimento per 7 900 000 DEM, TGI ha ottenuto dall'Istituto federale per le azioni speciali collegate alla riunificazione («BvS») dei sussidi per la ristrutturazione di un impianto pilota pari a 16 500 000 DEM e dei sussidi THA/BvS a copertura delle perdite per gli esercizi dal 1994 al 1997 pari a 17 000 000 di DEM.

2.2.2. *Asset-deal 2 (contratto dell'11 dicembre 1995)*

- (15) Nel dicembre 1995 venne venduta la quarta linea di produzione a TGI, in quanto non si era trovato alcun altro investitore. Il prezzo d'acquisto ammontava a 50 000 DEM.
- (16) Nel quadro del contratto di Asset-deal 2 la Germania ha concesso le seguenti misure di aiuto pari a complessivamente 8 925 000 DEM:

<i>(in DEM)</i>	
Misura	Importo
Premi all'investimento	425 000
Prestito TAB proveniente dal Fondo di consolidamento	2 000 000
Sussidi BvS per la ristrutturazione della quarta linea di produzione	4 000 000
Sussidi all'investimento BvS	1 000 000
Sussidi THA/BvS per la copertura delle perdite	1 500 000
Totale	8 925 000

- (17) Indipendentemente dai premi agli investimenti pari a 425 000 DEM e a un prestito della «Thüringer Aufbaubank» («TAB») pari a 2 000 000 di DEM, la TGI ha ottenuto delle sovvenzioni BvS per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per 4 000 000 di DEM, dei sussidi agli investimenti di BvS per 1 000 000 di DEM e sussidi BvS/THA per il ripiano delle perdite degli esercizi dal 1996 al 1998 per un valore di 1 500 000 DEM.
- (18) Per l'Asset-deal 2 TGI doveva presentare una garanzia bancaria. Dato che questa mancava, questo Asset-deal è rimasto temporaneamente inoperante fino al febbraio 1998.

2.3. Il piano di ristrutturazione e le misure finanziarie

- (19) Secondo le informazioni fornite dalla Germania le difficoltà per TGI sono iniziate a causa del ritardo di un anno e mezzo dell'avvio degli investimenti, in quanto THA ha autorizzato solo nel dicembre 1994 l'Asset-deal 1.
- (20) Per questo motivo gli investimenti hanno potuto cominciare solo nell'aprile del 1995, mentre l'impresa aveva fatto assegnamento su un loro inizio già nel quarto trimestre 1994. Ciò ha avuto come conseguenza che gli investimenti successivi vennero ritardati.
- (21) Inoltre TGI non ha potuto presentare tempestivamente la garanzia richiesta per l'esecuzione dell'Asset-deal 2. Questo, a sua volta, ha avuto come conseguenza che BvS non ha messo a disposizione i fondi previsti per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per un valore di 4 000 000 di DEM, in modo che non si è potuto procedere ai necessari investimenti. Dato che TGI, inoltre, fin dall'inizio ha sofferto per una costante mancanza di liquidità, l'intero progetto ha rischiato di fallire mentre la liquidità dell'impresa, nel 1997, era pressoché esaurita.
- (22) Al fine di ripristinare la sua efficienza economica TGI ha dovuto risolvere il problema della liquidità e ricostituire capitale e riserve. A questo fine BvS, il Land della Turingia e l'investitore privato, nel febbraio 1998, hanno deciso un'azione concertata.

- (23) La Germania ha trasmesso, assieme alla notifica, il seguente piano di ristrutturazione. Per la ristrutturazione era previsto il periodo dal 1998 al 2000:

(in DEM)

Fabbisogno finanziario	Importo
Prezzo d'acquisto	5 800 000
Ristrutturazione della quarta linea di produzione	4 000 000
Investimenti (quarta linea di produzione)	6 000 000
Piani per l'aumento della produttività	1 500 000
Revisione generale	3 000 000
Debiti verso fornitori a partire dall'esercizio 1997	1 750 000
Affitti esercizio 1997	175 000
Totale	22 225 000

- (24) Il prezzo d'acquisto per le prime tre linee di produzione non era ancora stato pagato. Inoltre erano necessari 4 000 000 di DEM per la ristrutturazione della quarta linea di produzione e 6 000 000 di DEM per gli investimenti connessi. Per i piani di aumento della produttività e una revisione generale delle linee di produzione erano previsti 4 500 000 di DEM. Per i debiti esistenti verso i fornitori del 1997 e per il pagamento degli affitti che scadevano originariamente nel 1997, era necessario un importo di 1 925 000 DEM.

- (25) I costi di ristrutturazione sopracitati avrebbero dovuto essere finanziati nel modo seguente:

(in DEM)

Misura finanziaria	Importo
Rinuncia di BvS al pagamento del prezzo d'acquisto	4 000 000
Trasformazione della garanzia bancaria per il residuo prezzo d'acquisto in un «debito fondiario»	1 800 000
Sussidi di BvS per la ristrutturazione della quarta linea di produzione	4 000 000
Sussidi THA/BvS per il ripiano delle perdite	1 325 000
Premi agli investimenti	475 000
Prestito TAB del Fondo di consolidamento	2 000 000
Mezzi propri (cash flow)	4 175 000
Contributo dell'investitore privato	3 850 000
Rinuncia del personale alla gratifica natalizia	650 000
Sblocco della cauzione sulla garanzia del posto di lavoro	250 000
Totale	22 525 000

- (26) BvS ha rinunciato al pagamento dei 4 000 000 di DEM del prezzo d'acquisto originario. Inoltre la garanzia bancaria, del valore di 1 800 000 DEM dell'Asset-deal 1 è stata trasformata in un debito fondiario, al fine di migliorare la situazione di liquidità dell'impresa.

- (27) BvS ha autorizzato infine l'Asset-deal 2 senza insistere sulla garanzia bancaria, un prerequisito in ragione del quale il contratto era rimasto provvisoriamente invalido fino al febbraio 1998. I sussidi per la ristrutturazione della quarta linea di produzione per un valore di 4 000 000 di DEM potevano quindi essere versati definitivamente. Inoltre l'impresa otteneva dei sussidi THA/BvS per il ripiano delle perdite, per un valore di 1 325 000 DEM.

- (28) Nel quadro della ristrutturazione venivano concessi all'impresa premi all'investimento per un valore di 475 000 DEM.
- (29) L'impresa otteneva da TAB, attraverso il Fondo di consolidamento della Turingia, secondo l'accordo nel quadro dell'Asset-deal 2, un prestito di 2 000 000 di DEM.
- (30) Secondo il piano di ristrutturazione, i costi di ristrutturazione per 4 175 000 DEM verranno finanziati con i mezzi propri dell'impresa, sotto forma di cash flow. Non è stato indicato però se questo cash flow sia già stato ottenuto o quando dovrebbe esserlo. Un investitore privato, che doveva ancora essere reperito, avrebbe contribuito alla ristrutturazione con un importo di 3 850 000 DEM.
- (31) Oltre a ciò, il personale ha rinunciato alla gratifica natalizia per un valore di 650 000 DEM.
- (32) Attraverso lo sblocco della cauzione sulla garanzia per il posto di lavoro sono stati resi liberi 250 000 DEM per la ristrutturazione. Non sono disponibili ulteriori informazioni in merito alla suddetta cauzione.
- (33) Secondo il conto profitti e perdite provvisorio, il 1999 doveva registrare un risultato di esercizio positivo per TGI. Queste aspettative non si sono realizzate. La tabella che segue indica lo sviluppo programmato e quello effettivo:

(in DEM)

	1997 (effettivo)	1998 (programmato)	1998 (effettivo)	1999 (programmato)	1999 (effettivo)	2000 (programmato)
Fatturato	28 048 000	34 800 000	31 429 000	38 700 000	27 371 000	41 000 000
Risultato di esercizio	- 5 224 000	- 200 000	- 1 006 000	1 275 000	- 1 900 000	2 900 000

- (34) Secondo le ultime informazioni fornite dalla Germania non è stato possibile trovare un nuovo investitore esterno in grado di fornire un contributo di 3 850 000 DEM, come era stato previsto nel piano di ristrutturazione. Alla Commissione non è stato presentato un piano di ristrutturazione modificato.

2.4. Analisi di mercato

- (35) Fra i prodotti di TGI figura il vetro speciale. Il vetro speciale nel 1997 costituiva il 6 % della produzione di vetro totale nella Comunità e rappresenta un settore caratterizzato da una molteplicità di prodotti e un numero limitato di imprese di produzione. TGI è una delle dieci imprese nella Comunità che produce vetro illuminotecnico.
- (36) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione ⁽⁴⁾, il settore del vetro speciale nel 1997 rientrava fra i settori in crescita con un aumento della produzione superiore al 5 % rispetto all'anno precedente. Il mercato del vetro illuminotecnico nel 1997 registrava una crescita di circa il 4 %. Questo sviluppo positivo nel 1998, contrariamente a tutte le aspettative, si interrompeva a causa della crisi asiatica. Dalla metà del 1999 il mercato si è ripreso e il fatturato del vetro speciale in Germania è cresciuto del 3,4 %. Le prospettive generali sono positive.

2.5. Apertura del procedimento di esame formale

- (37) La Commissione ha avviato il procedimento di esame formale in relazione alla rinuncia al credito di 4 000 000 DEM del prezzo d'acquisto inizialmente fissato nell'Asset-deal 1, in quanto essa nutreva dei dubbi che tale rinuncia, come affermato dalla Germania, potesse corrispondere al comportamento di un creditore privato. Tale misura è stata quindi considerata un aiuto di Stato a favore di TGI.

⁽⁴⁾ Cfr. Panorama dell'industria UE 1997, volume 1°, capitolo 9 e relazione del comitato permanente dell'industria del vetro nella CEE del 1998 nonché la relazione annuale 1999 dell'Associazione dell'industria del vetro e delle fibre minerali.

- (38) Inoltre la Commissione aveva seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 23 dicembre 1994 ⁽⁵⁾ («orientamenti»). Essa dubitava che l'impresa, al momento della rinuncia al prezzo d'acquisto si trovasse in difficoltà. In effetti essa aveva subito delle perdite, ma aveva ricevuto un'importante somma a copertura delle stesse. Anche se l'impresa fosse stata effettivamente in difficoltà la Commissione dubitava che con il piano di ristrutturazione sarebbe stato possibile ripristinare la redditività dell'impresa. La condizione della proporzionalità dell'aiuto non è stata soddisfatta in quanto non vi è stato alcun contributo di un investitore privato. Dato che una parte del finanziamento delle misure non è stato assicurato, bisognava anche dubitare che il piano di ristrutturazione potesse essere applicato.
- (39) La Germania ha affermato inoltre che diverse misure di aiuto erano state concesse nel quadro di regimi di aiuto autorizzati. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non ha potuto accertare se i tre prestiti all'investimento di KfW per un valore globale di 17 100 000 DEM rientrassero effettivamente nei regimi di aiuto, nell'ambito dei quali essi sarebbero stati concessi, in quanto non sono state comunicate né le condizioni del prestito né i regimi di aiuto relativi.
- (40) Oltre a ciò la Commissione dubitava seriamente che il prestito TAB, del valore di 2 000 000 di DEM, fosse conforme alle disposizioni del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione, in base al quale il prestito sarebbe stato concesso. Come già affermato, la Commissione nutiva dei dubbi che l'impresa si trovasse effettivamente in difficoltà al momento in cui è stato concesso l'aiuto.
- (41) La Commissione ha emesso una ingiunzione di fornire informazioni, per poter accertare se i prestiti KfW e il prestito TAB, coincidessero effettivamente con le disposizioni dei regimi di aiuto in base ai quali essi sarebbero stati autorizzati.
- (42) Per evitare un'ulteriore ritardo della decisione concernente la rinuncia al prezzo d'acquisto del valore di 4 000 000 di DEM, la Commissione intende chiudere il procedimento di esame formale con una decisione definitiva concernente queste misure. La Commissione avvierà eventualmente un procedimento separato per quelle misure di aiuto che non sono state oggetto dell'apertura del procedimento e che alla luce delle informazioni ricevute in relazione alla ingiunzione di fornire informazioni, debbono essere considerati nuovi aiuti.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (43) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un concorrente dell'impresa e da TGI stessa. Queste osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 20 ottobre 2000 e 6 novembre 2000 perché potesse esprimere il proprio parere in merito. Per quanto riguarda le tesi del concorrente la Commissione ha ricevuto una risposta da parte della Germania il 15 dicembre 2000. Per quanto riguarda le osservazioni di TGI la Commissione non ha ricevuto alcuna reazione da parte del governo tedesco.
- (44) Nelle sue osservazioni sull'apertura del procedimento il concorrente ha sostenuto che il beneficiario dell'aiuto vendeva sistematicamente i propri prodotti al di sotto del prezzo di mercato e addirittura al di sotto dei costi di produzione e ha dichiarato che questo era possibile solo grazie agli aiuti di Stato concessi a favore di TGI. Inoltre, a suo parere, in alcuni mercati di prodotto, sui quali operava TGI, in particolare il vetro per uso domestico, gli oculari e i tubi, sussistevano degli eccessi di capacità strutturali. Il concorrente inoltre ha espresso dei dubbi sulla identità del vero beneficiario degli aiuti e ha fatto riferimento alla stretta relazione esistente fra TGI e le altre imprese appartenenti al socio principale e amministratore delegato di TGI.
- (45) TGI ha dichiarato nelle sue osservazioni sull'apertura del procedimento, che la rinuncia al pagamento di una parte del prezzo d'acquisto, nonché il prestito TAB non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'impresa ha sostenuto che nel quadro della privatizzazione delle prime tre linee di produzione, il Land della Turingia avrebbe promesso di mettere a disposizione sussidi agli investimenti per un valore di 10 750 000 DEM. In conclusione però sono stati versati solo 6 750 000 DEM. Pertanto essa considerava troppo elevato il prezzo originario di 4 800 000 DEM. La rinuncia al prezzo d'acquisto costituirebbe quindi un adeguamento dell'originario contratto di privatizzazione a cui TGI sarebbe stata legalmente autorizzata. Per quanto riguarda il prestito TAB, TGI ha dichiarato che questo prestito andrebbe a compensare la demolizione di alcuni edifici in seguito all'intenzione del Land della Turingia di costruire un parco tecnologico. Inoltre l'impresa ha sostenuto che entrambe le misure di aiuto, qualora la Commissione intenda considerarle aiuti di Stato, potrebbero essere esentate sulla base degli orientamenti.

⁽⁵⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

- (46) Nella sua risposta all'apertura del procedimento la Germania ha dichiarato ancora una volta che, a suo parere, la rinuncia al prezzo d'acquisto non costituiva un aiuto di Stato, ma che poteva essere considerato l'iniziativa di un creditore che agiva in una economia privata. La Germania dichiarava inoltre che, se la Commissione avesse giudicato la rinuncia al prezzo d'acquisto un aiuto di Stato, quest'ultimo avrebbe potuto essere autorizzato in quanto aiuto alla ristrutturazione.
- (47) La Germania ha trasmesso informazioni per dimostrare che i tre prestiti concessi da KfW o non sono degli aiuti di Stato oppure ricadono sotto uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione.
- (48) Inoltre la Germania ha trasmesso informazioni per dimostrare che il beneficiario dell'aiuto sarebbe una piccola e media impresa («PMI»). La Germania ha sostenuto che TGI e le altre imprese appartenenti allo stesso socio, non costituivano un unico gruppo economico. Le operazioni effettuate fra di loro avvenivano alle normali condizioni di mercato e costituivano solo una piccola parte del fatturato dell'impresa.
- (49) Nella sua risposta alle osservazioni di un concorrente di TGI, la Germania ha negato le presunte pratiche di dumping. Il fatto che i prezzi di TGI in alcuni casi fossero inferiori ai prezzi del concorrente non è sufficiente a dimostrare che TGI pratici il dumping, ma sarebbe semplicemente segno di una normale concorrenza su un'economia di mercato. Inoltre la Germania ha dichiarato che il raffronto fatto dal concorrente fra i prezzi di TGI e i suoi prezzi non sarebbe corretto. Il concorrente aveva inoltre affermato che TGI concedeva importanti sconti sui prezzi indicati nel listino dei grossisti. La Germania ha sostenuto che questi prezzi erano destinati al consumatore finale. Tuttavia TGI non vende quasi mai direttamente al consumatore finale. Quando i prodotti vengono venduti a un rivenditore, sono normali degli sconti fino all'80 % sul mercato in questione. Pertanto per un raffronto dei prezzi dovrebbero essere utilizzati i prezzi netti.
- (50) Per quanto riguarda la questione sollevata dal concorrente di un potenziale eccesso di capacità su alcuni mercati di prodotto, nei quali TGI è rappresentato, la Germania ha dichiarato che la definizione di mercato del concorrente è troppo stretta. Il concorrente si concentrerebbe nella sua analisi sul mercato di singoli prodotti senza tener conto della sostituibilità dal lato dell'offerta. La Germania ha dichiarato che sul mercato in questione non esisterebbero eccessi di capacità.

V. VALUTAZIONE

- (51) TGI ha ricevuto un sostegno finanziario proveniente da fondi pubblici e pertanto un vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti. Dato che sul mercato di prodotto in questione sono presenti concorrenti comunitari e si svolgono scambi importanti, sussiste il pericolo che la concorrenza sul mercato comune possa essere falsata.
- (52) La Commissione deve anzitutto appurare se questi aiuti provenienti da fondi pubblici costituiscano degli aiuti di Stato. In caso affermativo, essa deve accertarne la compatibilità con il mercato comune.

5.1. L'impresa beneficiaria

- (53) Per la Germania TGI è l'impresa beneficiaria dell'aiuto. Inoltre, secondo il parere della Germania, questa impresa è una PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽⁶⁾ («disciplina comunitaria sulle PMI»).
- (54) Al momento dell'apertura del procedimento di esame formale la Commissione ha sollevato la questione se l'impresa direttamente interessata sia più grande di TGI. Il socio principale e amministratore delegato di TGI è inoltre socio unico e amministratore delegato di altre due imprese, PFS e LS. Prese assieme TGI, PFS e LS contavano più di 250 dipendenti e superavano quindi la soglia fissata nella disciplina comunitaria sulle PMI.
- (55) Dato che la questione se TGI sia o no una PMI, ai fini della valutazione della compatibilità della rinuncia al prezzo d'acquisto non è importante, questo problema non verrà più dibattuto nel quadro del presente procedimento.

⁽⁶⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

5.2. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e compatibilità con i regimi di aiuto autorizzati

5.2.1. Contributi di THA/BvS nel quadro dell'Asset-deal 1

- (56) Gli aiuti nel quadro dell'Asset-deal 1 rientravano nel campo di applicazione del regime di aiuto THA E 15/92 ⁽⁷⁾. Dato che la chiusura dell'impresa avrebbe costituito la soluzione economicamente più favorevole e lo Stato ne ha invece deciso la privatizzazione attraverso aiuti di Stato, questo ha comportato dei costi per quest'ultimo pari a 33 500 000 DEM. Il prezzo da calcolare per l'impresa di 5 800 000 DEM è pertanto un prezzo negativo. Dato che l'impresa contava meno di 1 000 occupati, questo sostegno finanziario di THA/BvS a TGI è coperto dal regime di aiuto THA E 15/92.

5.2.2. Contributi di THA/BvS nel quadro dell'Asset-deal 2

- (57) Gli aiuti nel quadro dell'Asset-deal 2 rientravano nel campo di applicazione del regime di aiuto THA N 768/94 ⁽⁸⁾. Dato che la chiusura dell'impresa avrebbe costituito la soluzione economicamente più favorevole e lo Stato ne ha invece deciso la privatizzazione attraverso aiuti di Stato, questo ha comportato dei costi per quest'ultimo pari a 6 500 000 DEM. Il prezzo da calcolare per l'impresa di 50 000 DEM è pertanto un prezzo negativo. Dato che l'impresa contava meno di 250 occupati, questo sostegno finanziario di THA/BvS a TGI è coperto dal regime di aiuto THA N 768/94.

5.2.3. Prestiti all'investimento di KfW nel quadro dell'Asset-deal 1

- (58) KfW ha concesso tre prestiti per complessivamente 17 100 000 DEM presumibilmente sulla base di regimi di aiuto autorizzati in precedenza dalla Commissione. Dato che la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire se questi prestiti ricadessero effettivamente sotto uno dei suddetti regimi di aiuto, essa ha inviato un'ingiunzione di fornire delle informazioni.
- (59) Il primo prestito di 10 000 000 DEM è stato concesso nel quadro di un programma di KfW per le medie imprese, il secondo prestito per 5 100 000 DEM nel quadro di un programma di KfW per la promozione dell'occupazione nelle piccole e medie imprese. Secondo le informazioni fornite dalla Germania entrambi i prestiti sono stati concessi alle condizioni di mercato con un tasso di interesse superiore al tasso di interesse di riferimento. Dato che l'impresa al momento dell'aiuto non si trovava in difficoltà, la Commissione è giunta alla conclusione che non si tratta di aiuti di Stato.
- (60) Il terzo prestito del valore di 2 000 000 DEM è stato messo a disposizione nel quadro del programma di ricostruzione ERP, uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione in precedenza ⁽⁹⁾. Questo prestito soddisfa le condizioni del regime di aiuto, in base al quale è stato presumibilmente concesso ed è quindi effettivamente coperto da tale regime. Pertanto si tratta qui di un aiuto esistente che non deve essere valutato nuovamente nel corso del presente procedimento.

5.2.4. Sussidi e premi agli investimenti

- (61) Nel quadro dell'Asset-deal 1 TGI ha ricevuto dei sussidi agli investimenti per un valore di 9 750 000 DEM sulla base del 23° programma quadro dell'azione comune per il miglioramento della struttura economica regionale, uno dei regimi di aiuto regionali autorizzati dalla Commissione ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ THA-Regime E 15/92 SG (92) D/17613 dell'8.12.1992.

⁽⁸⁾ THA-Regime N 768/94 SG (95) D/1062 dell'1.2.1995.

⁽⁹⁾ N 562/c/94, SG (94) D/17293 dell'1.12.1994.

⁽¹⁰⁾ 23° programma quadro dell'azione comune per il miglioramento della struttura economica e regionale. Aiuti nel quadro di questo regime valgono come aiuti all'investimento regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati dalla Commissione in base alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE [N 157/94, SG (94) D/11038 dell'1.8.1994].

- (62) Nel quadro di entrambi gli Asset-deal sono stati concessi premi agli investimenti per un valore di 1 575 000 DEM. Inoltre TGI ha ricevuto al di fuori degli Asset-deals, nel 1996 premi agli investimenti pari a 876 000 DEM e nel 1997 premi per 748 000 DEM. Tutti i versamenti sono avvenuti sulla base della legge sui premi agli investimenti, uno dei regimi di aiuto regionali autorizzati dalla Commissione ⁽¹¹⁾.
- (63) La questione della compatibilità dei sussidi agli investimenti e dei premi agli investimenti con il regime di aiuto, sulla cui base essi sono stati presumibilmente concessi, non viene esaminata in questo procedimento ma, qualora ciò si renda necessario, in un procedimento successivo.

5.2.5. Trasformazione delle garanzie per 1 800 000 DEM del prezzo d'acquisto e dilazione del rimborso

- (64) BvS si è dichiarata d'accordo nel quadro dell'azione concertata per trasformare la garanzia bancaria di 1 800 000 DEM nel quadro del 1° contratto in un debito fondiario di secondo grado. Questa garanzia ha un valore più limitato rispetto alla garanzia bancaria. Secondo le informazioni diffuse dal governo tedesco anche la data del rimborso del prezzo d'acquisto residuo è stata spostata ed è ora prevista a partire dal 2003. Dato che queste misure di aiuto costituiscono un vantaggio per l'impresa, che verosimilmente un creditore privato non avrebbe concesso a un'impresa in difficoltà, esse rappresentano manifestamente un aiuto di Stato.
- (65) La trasformazione delle garanzie e la dilazione di pagamento non vengono valutati nel quadro del presente procedimento. Qualora ciò si renda necessario essi saranno oggetto un procedimento separato.

5.2.6. Rinuncia al pagamento di 4 000 000 di DEM del prezzo d'acquisto (febbraio 1998)

- (66) Il governo tedesco sostiene che la suddetta rinuncia dal punto di vista economico sarebbe stata più favorevole per BvS, rispetto ad una ribadita richiesta di pagamento dell'intero prezzo d'acquisto. Pertanto questa rinuncia non costituirebbe un aiuto di Stato.
- (67) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee per stabilire se una misura di aiuto da parte di un'istituzione pubblica costituisca un aiuto di Stato, bisogna accertare se l'impresa beneficiaria abbia in tal modo ottenuto un vantaggio economico che in condizioni normali di mercato non avrebbe potuto ottenere ⁽¹²⁾. Pertanto il governo tedesco ha presentato un'analisi per dimostrare che la rinuncia al prezzo d'acquisto di BvS aveva l'obiettivo di massimizzare il pagamento del prezzo d'acquisto concordato nell'Asset-deal 1 e in tal modo ridurre i costi collegati.
- (68) La Germania ha dichiarato che TGI nel 1997 si trovava sull'orlo del fallimento. Il capitale dell'impresa si era drammaticamente ridotto e l'impresa aveva gravi problemi di liquidità. Il prezzo d'acquisto di circa 5 800 000 DEM era sempre dovuto. La Germania sostiene che l'impresa sarebbe verosimilmente fallita se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo.
- (69) Il governo tedesco fa valere che in caso di fallimento BvS molto probabilmente avrebbe ricavato solo una parte del prezzo d'acquisto, vale a dire 1 800 000 DEM che erano garantiti dalla garanzia bancaria, sottraendoli alla massa fallimentare. I restanti 4 000 000 di DEM erano garantiti da un debito fondiario di secondo grado. Secondo le informazioni del governo tedesco questo importo sarebbe andato perso in quanto i crediti degli altri creditori avevano la precedenza.
- (70) Inoltre il governo tedesco ha dichiarato che l'Asset-deal 2 non sarebbe diventato effettivo, se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo. La trasformazione dell'Asset-deal 2 era stata temporaneamente rinviata al febbraio 1998, in quanto TGI non aveva potuto presentare la garanzia bancaria che costituiva un requisito per la autorizzazione del contratto da parte di BvS. TGI nel febbraio 1998 era stata dispensata da questo onere. Se l'Asset-deal 2 non fosse divenuto effettivo, sarebbero sorti costi aggiuntivi per BvS per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno su cui sorgevano gli impianti e per i costi di amministrazione fino alla vendita dell'immobile, in quanto non era stato possibile trovare un altro investitore.

⁽¹¹⁾ Legge sui premi agli investimenti [N 494/A/95, SG (95), D/17154 del 27.12.1995]. Gli aiuti concessi sulla base di questa legge valgono come aiuti agli investimenti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati dalla Commissione sulla base della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

⁽¹²⁾ Sentenza del 29 aprile 1999 nella causa C-342/96 (Spagna/Commissione), Racc. 1999, pag. I-2459, punto 41.

- (71) Secondo il governo tedesco BvS si trovava quindi di fronte alla scelta di rinunciare a una parte del prezzo d'acquisto o insistere sul pagamento dell'intero prezzo, il che avrebbe portato l'impresa al fallimento.
- (72) La Germania ha cercato di dimostrare alla Commissione, raffrontando le due alternative, che la rinuncia al prezzo d'acquisto costituiva dal punto di vista economico la soluzione più favorevole.
- (73) Una rinuncia e pertanto l'esecuzione dell'Asset-deal 2, secondo le informazioni della Germania, sarebbe costata a BvS, come risultato finale, 1 811 000 DEM. Questa è la differenza fra le entrate pari a 2 847 000 DEM (1 800 000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1 e 1 047 000 DEM per la vendita del terreno sul quale si trovava la quarta linea di produzione a TGI) e costi pari a 4 658 000 DEM (sussidi di ristrutturazione per 4 000 000 di DEM e conguaglio delle perdite per 658 000 DEM conformemente all'Asset-deal 2).
- (74) In caso di fallimento e di non esecuzione dell'Asset-deal 2 i costi definitivi per BvS sarebbero cresciuti di 2 590 000 DEM. BvS avrebbe avuto entrate per 2 270 000 DEM (1 800 000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Assetdeal 1 e approssimativamente 470 000 DEM per la vendita del terreno sul quale sorgeva la quarta linea di produzione). I costi per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno e i costi amministrativi fino alla vendita del terreno sarebbero ammontati per BvS a 4 860 000 DEM.
- (75) Dato che secondo i dati della Germania BvS, in caso di rinuncia, avrebbe dovuto affrontare avuto costi per 1 811 000 DEM, a fronte di costi definitivi per 2 590 000 DEM in caso di fallimento, la rinuncia appariva la soluzione economicamente più favorevole.
- (76) La Commissione non può seguire questa linea di pensiero per tre motivi. Anzitutto, non ci sono indicazioni che l'Asset-deal 2 non sarebbe divenuto effettivo, se BvS non avesse rinunciato a una parte del suo credito. L'Asset-deal 2 era stato concordato originariamente nel dicembre 1995. Fino al febbraio 1998 esso era provvisoriamente inoperante, in quanto TGI non era in grado di presentare una garanzia bancaria che costituiva un requisito per l'esecuzione del contratto. Senza questa garanzia entrambe le parti, TGI e BvS, fino al 31 marzo 1996 avevano il diritto di recedere dal contratto. Nessuna delle parti si è avvalsa di questo diritto. Dato che BvS aveva fatto della presentazione di una garanzia bancaria un requisito per l'attuazione dell'Asset-deal 2, l'efficacia del contratto dipendeva da BvS. BvS avrebbe comunque potuto, rinunciando alle richieste di una garanzia bancaria, rendere comunque il contratto operante in qualsiasi momento. La trasformazione dell'Asset-deal 2 è pertanto indipendente dalla rinuncia al prezzo d'acquisto. L'Asset-deal 2 divenne definitivamente operante nel febbraio 1998 quando BvS non insistette più sulla questione della garanzia bancaria.
- (77) Non vi è alcuna base per affermare che TGI avrebbe avuto il diritto, al momento della rinuncia al pagamento dell'intero prezzo d'acquisto (febbraio 1998) di recedere dal contratto e che questo sarebbe stato nell'interesse dell'impresa. La Germania sostiene che l'operatività dell'Asset-deal 2 avrebbe addirittura contribuito a stabilizzare la difficile situazione finanziaria di TGI, in quanto potevano finalmente essere versati i sussidi pari a 4 000 000 di DEM per la ristrutturazione della quarta linea di produzione. Non esiste alcuna indicazione che la rinuncia fosse necessaria o fosse un prerequisito per la validità dell'Asset-deal 2 e in che misura sussistesse un rapporto fra i due elementi.
- (78) Nessun creditore privato avrebbe quindi accettato di far dipendere l'operatività dell'Asset-deal 2 dalla rinuncia al pagamento di una parte del prezzo d'acquisto. Se l'Asset-deal 2 fosse divenuto effettivo, anche se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, di ciò non si dovrebbe tener conto nel raffronto fra le due alternative, in quanto BvS in entrambi i casi (rinuncia al prezzo d'acquisto e fallimento) avrebbe dovuto sostenere gli stessi costi in relazione all'Asset-deal 2. Pertanto deve essere comparato solo il pagamento del prezzo d'acquisto. Nel caso della rinuncia, BvS avrebbe ricevuto 1 800 000 DEM del prezzo d'acquisto. In caso di fallimento, sarebbe stato garantito il pagamento di 1 800 000 DEM e inoltre ci sarebbe stata la possibilità che BvS potesse ricevere una parte del residuo prezzo d'acquisto di 4 000 000 di DEM. La rinuncia al prezzo d'acquisto non costituisce quindi la soluzione più favorevole e non corrisponde pertanto al comportamento di un creditore privato.

- (79) In secondo luogo, anche se l'Asset-deal 2 non fosse divenuto operativo se BvS avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, quando invece lo sarebbe stato nel caso di rinuncia al prezzo d'acquisto, non ci sono indicazioni che BvS, decidendo di rinunciare a una parte del prezzo d'acquisto, si sia comportato come un creditore privato. Il governo tedesco afferma che nel caso di un fallimento e della inoperatività dell'Asset-deal 2, BvS avrebbe dovuto sostenere a costi pari a 4 860 000 DEM per la chiusura della quarta linea di produzione, il ripristino del terreno e per i costi amministrativi fino alla vendita del terreno. La Commissione considera questi costi elevati non comparabili con le obbligazioni che un creditore privato avrebbe dovuto sostenere nella stessa situazione. La Germania indica per il ripristino del terreno sul quale si trova la quarta linea di produzione, costi pari a 2 200 000 DEM. Il ripristino avviene in conseguenza dell'intenzione del Land della Turingia di creare un parco tecnologico. La Commissione ne deduce che un creditore privato non avrebbe avuto questo onere. Non è stato chiarito perché la quarta linea di produzione in caso fallimento non avrebbe avuto alcun valore. Inoltre il governo tedesco indica ricavi pari a 1 047 000 DEM per la vendita del terreno su cui sorge la quarta linea di produzione. Nel caso di un fallimento la Germania calcola ricavi potenziali dalla vendita del terreno pari a solo 470 000 DEM. La differenza fra i due prezzi non è stata chiarita.
- (80) In terzo luogo BvS si è dichiarata pronta, nel quadro dell'Asset-deal 2, a mettere a disposizione un sussidio di investimento di 1 000 000 di DEM. Di questo importo non si è tenuto conto nel raffronto fra le due alternative. Con questo onere i costi aggiuntivi per BvS nell'entrata in vigore dell'Asset-deal 2 sarebbero ulteriormente aumentati. Nel caso della rinuncia e dell'entrata in vigore dell'Asset-deal 2 i costi definitivi per BvS invece di 1 811 000 DEM come affermato dalla Germania, sarebbero ammontati a 2 811 000 DEM e quindi più dei costi pari a 2 590 000 DEM nel caso del fallimento.
- (81) Anche se la trasformazione dell'Asset-deal 2 fosse dipesa dalla rinuncia al prezzo d'acquisto, la Commissione non può accettare l'analisi presentata dal governo tedesco. Come spiegato sopra, non ci sono indicazioni che BvS, nel caso di una rinuncia al prezzo d'acquisto e della trasformazione dell'Asset-deal 2, avrebbe dovuto sostenere costi più limitati che se avesse insistito sul pagamento dell'intero prezzo d'acquisto, il che avrebbe avuto come conseguenza la non esecuzione dell'Asset-deal 2.
- (82) TGI sostiene che la rinuncia di BvS non costituisce un aiuto di Stato ma un adeguamento del contratto di privatizzazione in quanto il Land della Turingia ha concesso meno sussidi agli investimenti rispetto alla privatizzazione delle prime tre linee di produzione. BvS e il Land della Turingia sono però persone giuridiche diverse e quindi la Commissione non può assolutamente accettare questa argomentazione. Eventuali pretese che TGI può avere nei confronti del Land della Turingia e di BvS debbono essere trattate separatamente.
- (83) Dietro la rinuncia di BvS ai 4 000 000 di DEM del prezzo d'acquisto figurava l'obiettivo di assicurare l'esistenza dell'impresa, ma non quello di ridurre l'onere finanziario. BvS non si è quindi comportata come un creditore privato. La rinuncia rappresenta un aiuto di Stato che deve essere valutato come aiuto ad hoc.

5.2.7. *Prestito di TAB dal Fondo di consolidamento della Turingia del valore di 2 000 000 di DEM (febbraio 1998)*

- (84) Secondo le informazioni della Germania questo prestito è stato concesso dal Fondo di consolidamento per le imprese in difficoltà, uno dei regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione⁽¹³⁾. La Commissione nutre seri dubbi che il prestito fosse coperto dal regime in questione e ha inviato una ingiunzione di fornire informazioni.
- (85) Il prestito TAB non viene trattato nel quadro del presente procedimento. Se necessario esso sarà oggetto di un procedimento separato.

5.3. Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

- (86) La rinuncia deve essere valutata dalla Commissione come aiuto ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede delle deroghe alla incompatibilità di principio degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

⁽¹³⁾ NN 74/95, SG (96) D/1946 del 6.2.1996.

- (87) Le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non valgono nel presente caso, in quanto non si tratta di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali né si tratta di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.
- (88) L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE prevede ulteriori deroghe. Dato che lo scopo principale degli aiuti non è lo sviluppo regionale, ma il ripristino della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà sono applicabili solo le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In base ad esso gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino gli scambi in misura contraria al comune interesse, possono essere compatibili con il mercato comune. La Commissione valuta gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti da essa pubblicati. Da un primo esame è risultato che nessuna delle altre discipline comunitarie sugli aiuti, ad esempio sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, all'ambiente, alle piccole e medie imprese o sugli aiuti alla formazione e occupazione rientrano nel presente caso.
- (89) Dato che secondo le informazioni gli aiuti sono stati concessi prima del 30 aprile 2000, vanno applicati gli orientamenti del 1994⁽¹⁴⁾.
- (90) A norma del punto 2.1 degli orientamenti la debolezza finanziaria delle imprese che ricevono aiuti a favore della ristrutturazione è dovuta generalmente ai cattivi risultati del passato ed alle scarse prospettive future. I sintomi tipici di tale situazione sono un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e un basso valore del capitale netto.
- (91) Al momento dell'avvio del procedimento la Commissione dubitava che TGI, al momento in cui è stato concesso l'aiuto fosse un'impresa in difficoltà. Sulla base delle informazioni trasmesse dal governo tedesco la Commissione è giunta alla conclusione che l'impresa, al momento della concessione dell'aiuto, fosse effettivamente in difficoltà. L'impresa accumulava continue perdite e non generava un cash flow sufficiente per effettuare gli investimenti necessari. Inoltre le risorse proprie dell'impresa si erano considerevolmente ridotte.

Ripristino della redditività

- (92) La concessione degli aiuti alla ristrutturazione presuppone l'esistenza di un piano di ristrutturazione sostenibile, coerente e completo di tutti i particolari pertinenti, in grado di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo ragionevole sulla base di ipotesi realistiche.
- (93) Il governo tedesco ha presentato un piano di ristrutturazione per il periodo 1998-2000 che include una previsione del fatturato e dei risultati di esercizio dell'impresa per gli esercizi dal 1998 al 2000. La redditività dell'impresa dovrebbe essere ripristinata entro il 1999.
- (94) Il piano di ristrutturazione si basa sull'ipotesi che un nuovo investitore potrebbe contribuire con 3 850 000 DEM. In questo modo verrebbe coperta una parte importante dei costi di investimento previsti nel piano di ristrutturazione.
- (95) In base alle ultime informazioni trasmesse dalla Germania bisogna dedurre che non è stato possibile trovare un nuovo investitore privato. Il finanziamento delle misure di ristrutturazione pertanto non è assicurato. Del resto non è stato presentato alla Commissione nessun nuovo piano di ristrutturazione che tenga conto di questa circostanza.

⁽¹⁴⁾ Al punto 7.5 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure) del 1999 recita: «la Commissione esaminerà (...) qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto» (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

- (96) La redditività doveva essere ripristinata nel 1999, ma l'impresa, anche quest'anno, ha registrato delle perdite.
- (97) Di conseguenza la Commissione giunge alla conclusione che il piano di ristrutturazione non abbia condotto al ripristino della redditività dell'impresa.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

- (98) Il piano di ristrutturazione deve prevedere misure in grado di controbilanciare, per quanto è possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (99) Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzia l'esistenza di una sovracapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.
- (100) Il governo tedesco dichiara che TGI non ha intenzione, in futuro, né di ridurre né di aumentare le proprie capacità produttive.
- (101) Nelle sue osservazioni in occasione dell'avvio del procedimento un concorrente di TGI ha sostenuto che su alcuni mercati di prodotto sui quali opera TGI esisterebbero sovracapacità strutturali. Come già indicato ai considerando 35 e 36, in base alle informazioni e disposizioni della Commissione, non sembrano sussistere sovracapacità sul mercato comune.

Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione

- (102) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto di regola contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri. Inoltre si deve evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione.
- (103) Nelle sue osservazioni in occasione dell'apertura del procedimento un concorrente di TGI ha sostenuto che TGI vendeva sistematicamente i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato e addirittura inferiori ai costi di produzione. TGI avrebbe ottenuto in continuazione dei conguagli alle perdite. Dato che non è stato presentato alcun piano di ristrutturazione sostenibile, la Commissione non può escludere che i mezzi confluiti all'impresa siano stati utilizzati per iniziative perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione.
- (104) La Germania considera la rinuncia delle maestranze alla gratifica natalizia del 1997 come un contributo dell'investitore. Anche se questo può essere visto come un importante contributo del personale alla ristrutturazione dell'impresa, tale rinuncia non può valere però come contributo dell'investitore in quanto ad essa non è collegato alcun rischio.
- (105) Inoltre la Germania considera la riduzione del compenso dell'amministratore delegato (che è socio principale dell'impresa) come un contributo dell'investitore. Questa misura tuttavia non è stata inclusa nel piano di ristrutturazione e non può quindi essere considerata una prestazione propria dell'investitore.
- (106) Inoltre la Germania considera un cash flow di 4 175 000 DEM come un contributo dell'investitore. La Commissione non può accettare questo finanziamento interno come rientrante nel contributo dell'investitore in quanto esso, direttamente o indirettamente, è stato reso possibile dalle misure di aiuto. Sebbene la necessità di mezzi finanziari per la ristrutturazione dell'impresa sulla base del cash flow possa essere ridotta, la Commissione non può considerarla una parte del contributo dell'investitore. Inoltre la Germania non ha comunicato quando questo cash flow è stato acquisito o se esso deve ancora essere ottenuto.

- (107) La Commissione giunge quindi alla conclusione che non esiste alcun contributo di un investitore privato alla luce degli orientamenti. Il criterio della proporzionalità dell'aiuto quindi non è stato soddisfatto.

Piena attuazione del programma di ristrutturazione

- (108) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato. L'unico piano di ristrutturazione presentato alla Commissione, prevede un finanziamento insufficiente in quanto non è apparso alcun nuovo investitore. Dato che questo contributo dell'investitore è fondamentale ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione, in particolare per poter effettuare gli investimenti assolutamente necessari, si può dubitare che il piano sia stato effettivamente eseguito.

VI. CONCLUSIONI

- (109) La Commissione constata che la rinuncia al prezzo d'acquisto concessa nel 1998 all'impresa TGI, per un valore di 4 000 000 di DEM, costituisce un aiuto di Stato. Inoltre la Germania ha concesso l'aiuto illegalmente in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto non soddisfa i criteri stabiliti negli orientamenti e non è quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il piano di ristrutturazione non si basa su ipotesi realistiche per il ripristino della redditività dell'impresa. Il criterio della proporzionalità dell'aiuto non è stato soddisfatto e quindi la Commissione invita la Germania a chiedere la restituzione degli aiuti al beneficiario.
- (110) Inoltre la Commissione stabilisce che la trasformazione delle garanzie e la dilazione del rimborso per 1 800 000 DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1, nonché il prestito TAB per un valore di 2 000 000 di DEM a favore di TGI saranno oggetto di un procedimento separato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sotto forma di una rinuncia per 4 000 000 di DEM del prezzo d'acquisto nel quadro dell'Asset-deal 1, conclusa il 26 settembre 1994, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione, nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2001
sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Zeitzer-Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH

[notificata con il numero C(2001) 2957]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) A seguito di un articolo di giornale pubblicato nella Frankfurter Allgemeine Zeitung del 30 settembre 1997 sulla seconda privatizzazione dell'impresa Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH, («ZEMAG») la Commissione ha richiesto informazioni in merito alla Germania. Con lettera del 24 marzo 1998, il governo tedesco ha informato la Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, degli aiuti alla ristrutturazione concessi per la seconda ristrutturazione di ZEMAG. Con lettera del 5 maggio 1998, la Commissione ha informato il governo tedesco del fatto che avrebbe registrato dette misure come aiuti non notificati, poiché una parte degli aiuti erano già stati autorizzati e in parte versati prima che la Commissione potesse prendere posizione in merito. La Commissione ha richiesto al governo tedesco ulteriori informazioni con lettere dell'8 giugno 1998, 2 marzo 1999, 18 giugno 1999, 6 dicembre 1999, 23 maggio 2000 e 18 ottobre 2000. Il governo tedesco ha risposto con lettere del 20 luglio 1998, 8 settembre 1998, 24 marzo 1999, 26 agosto 1999, 20 gennaio 2000, 9 febbraio 2000, 10 ottobre 2000 e 22 novembre 2000.
- (2) Il 30 marzo 1999 a Berlino e il 21 gennaio 2000 a Zeitz hanno avuto luogo colloqui con i rappresentanti del governo tedesco e con l'investitore.
- (3) Con lettera del 1° febbraio 2001, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la sua decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione alle misure di aiuto summenzionate. Nel contempo ha comunicato al governo tedesco la propria decisione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾. Le decisioni della Commissione sull'avvio del procedimento e sull'ingiunzione di fornire informazioni sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (4) Il 5 giugno 2001 il curatore fallimentare di ZEMAG ha trasmesso la sua presa di posizione sull'avvio del procedimento.
- (5) Il governo tedesco ha risposto il 16 gennaio 2001, l'11 maggio 2001 e il 16 luglio 2001 all'ingiunzione e all'avvio del procedimento.

⁽¹⁾ GU C 133 del 5.5.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

II. DESCRIZIONE

II.1. Descrizione del caso fino alla seconda ristrutturazione

- (6) ZEMAG è ubicata a Zeitz, nel Land tedesco Sassonia-Anhalt. L'impresa progettava e fabbricava macchinari e impianti per la brichettazione e la lavorazione del gesso e della lignite, per l'alimentazione delle centrali elettriche e per la granulazione del letame. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, il Land Sassonia-Anhalt è una regione ammissibile agli aiuti regionali.
- (7) ZEMAG faceva parte di un gruppo di otto imprese tedesco-orientali privatizzate nel 1994 come EFBE Verwaltungs- GmbH & Co. Management KG, ora LINTRA Beteiligungsholding GmbH («LINTRA»). Il piano di ristrutturazione nell'ambito di LINTRA è stato considerato fallito alla fine del 1996. Nel gennaio 1997 il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS») ha deciso di proseguire la ristrutturazione di ZEMAG allo scopo di preparare l'impresa ad ulteriore cessione.

II.2. La seconda ristrutturazione

- (8) Nel 1997 ZEMAG aveva circa 140 addetti, con un fatturato di 28 milioni di DEM. Non superando le soglie del numero di dipendenti e dei massimali finanziari previsti, ZEMAG viene considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾.
- (9) Secondo quanto dichiarato dal governo tedesco, l'investitore per la seconda ristrutturazione è stato scelto mediante una procedura di gara aperta e non limitata. In base ai negoziati condotti con le società interessate, l'offerta migliore è risultata quella presentata da Lobeck e Jacobi, due imprenditori privati.
- (10) Il 27 ottobre 1997 tutte le azioni di ZEMAG sono state cedute da LINTRA a Lobeck e Jacobi al prezzo di 1 DEM.

II.3. Il piano di ristrutturazione

- (11) Il piano di ristrutturazione presentato prevedeva un periodo di ristrutturazione compreso tra la fine del 1997 e il 2000. Il piano riguardava tre ambiti principali, considerati la causa dell'insuccesso della prima privatizzazione:
- mancanza di management commerciale: ZEMAG disponeva di numerosi ingegneri con molta esperienza, ma non aveva manager esperti per compiti commerciali quali le finanze, il controllo della gestione e la distribuzione,
 - personale in esubero: ZEMAG, prima dell'attuale ristrutturazione, occupava circa 120 addetti in esubero, il che determinava una perdita mensile di circa 1-1,5 milioni di DEM. Il personale è stato dunque ridotto nel 1997 a circa 140 dipendenti,
 - marketing e produzione: data la sensibile diminuzione della produzione di lignite era necessario trovare nuovi mercati per i prodotti di ZEMAG. Inoltre, doveva essere sospesa la fabbricazione di prodotti che producevano perdite sotto il profilo strutturale, quali le gru.
- (12) Secondo il piano di ristrutturazione il fatturato dovrebbe passare da 28 milioni di DEM nel 1997 a 66 milioni di DEM nel 2000. A partire dal 1998 si è cercato di conseguire un risultato di esercizio positivo.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4; cfr. in particolare allegato, articolo 1, paragrafi 1 e 6.

- (13) I costi di ristrutturazione complessivi di ZEMAG per la seconda ristrutturazione, secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, ammontano a 43,66 milioni di DEM:

(in DEM)

Utilizzo	Importo
Riduzione del personale	9 000 000
Copertura perdite	8 107 000
Investimenti	1 858 000
Fideiussioni bancarie	12 000 000
Aumento capitale d'esercizio	12 700 000

- (14) Il governo tedesco ha comunicato i seguenti dati relativi al finanziamento pubblico dei costi della seconda ristrutturazione di ZEMAG:

Misura finanziaria (DEM)	Tipo	Origine	Data di concessione	Utilizzo
Misure di aiuto ad-hoc versate interamente				
6 500 000	Sovvenzione	BvS	1997	Per riduzione personale prima della vendita
4 000 000	Sovvenzione	BvS	1997	Copertura perdite fino al 10.1997
4 000 000	Sovvenzione	BvS	1997	Copertura perdite dopo il 10.1997
107 000	Prestito	BvS/LINTRA	1997	Copertura perdite/compensazione
9 600 000	Garanzie per linea di credito per un totale di 12 milioni di DEM	BvS/Land Sassonia-Anhalt	1997	80 % fideiussione per linea di credito ⁽¹⁾
2 500 000	Sovvenzione	Land	1997	Per riduzione personale prima della vendita
Regimi di aiuto già approvati dalla Commissione				
1 858 000	Sovvenzione per investimenti attraverso il Land ⁽²⁾	Land	1995	Investimenti
28 565 000	Totale			

⁽¹⁾ Nel 1997 la banca Hypo Vereinsbank ha ricevuto da BvS due garanzie di riserva («Ausfallbürgschaften») (80 %) per 4,96 milioni di DEM e 4,64 milioni di DEM per costituire una linea di credito per ZEMAG del valore complessivo di 12 milioni di DEM. Il Land Sassonia-Anhalt avrebbe ripreso la fideiussione in caso di decisione positiva da parte della Commissione. Il rimanente 20 % della linea di credito è stato coperto attraverso rischio proprio della banca dell'impresa per 1,68 milioni di DEM e mediante una fideiussione dell'investitore per 720 000 DEM.

⁽²⁾ «Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Investitionen» (aiuto N 531/95).

- (15) Le autorità tedesche hanno precisato che, nel settore industriale in cui ZEMAG opera, sono generalmente necessari elevati capitali d'esercizio sotto forma di garanzie («Avalrahmen») e di liquidità per le operazioni commerciali («Kontokorrent»). Le garanzie servono a prefinanziare lavori connessi a contratti e a coprire le obbligazioni di garanzia.

- (16) Le autorità tedesche hanno dettagliato il contributo privato ai costi della seconda ristrutturazione di ZEMAG come segue:

Contributo privato (DEM)	Forma	Origine	Data
1 000 000	Prestito degli azionisti	Investitore	1997
8 700 000	Contributo del personale mediante rinuncia a entrate	Personale	1998-2000
720 000 1 680 000	Fidejussioni per linea di credito per un totale di 12 milioni di DEM	Garanzie di banca privata/investitore	1997
500 000	Linea di credito banca privata ⁽¹⁾	Banca privata/investitore	1997
2 500 000	Altre linee di credito da banca privata	Banca privata	Soggetta ad autorizzazione
15 100 000	Totale		

⁽¹⁾ Garanzia al 100 % da parte dell'investitore.

- (17) Le autorità tedesche hanno comunicato altre informazioni che confermano che il personale era desideroso di aiutare la propria impresa con una ulteriore riduzione dei costi del personale ⁽⁵⁾. Non hanno tuttavia fornito altre indicazioni che permettano di concludere che il modello per la partecipazione dei dipendenti sia stato effettivamente applicato.

II.4. Analisi del mercato

- (18) L'impresa progettava e fabbricava macchinari e impianti per la lavorazione della lignite destinata ai sistemi d'alimentazione di centrali elettriche e per la granulazione del concime. Tali macchinari vengono prodotti come elementi di impianti industriali o come macchinari autonomi. Questi prodotti appartengono alla categoria dei macchinari per uso non precisato, comprese le macchine per centrali elettriche (codice NACE 29.1 e 29.2) ⁽⁶⁾.
- (19) Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, i principali mercati geografici di ZEMAG erano la Germania, l'Europa orientale, la Turchia, l'India, la Cina, il Sudafrica ed il Brasile. Fino al 1997 la Germania era praticamente il solo mercato di ZEMAG. Dopo la ristrutturazione, ZEMAG avrebbe dovuto raggiungere con i suoi prodotti le seguenti quote di mercato:

Prodotti	Mercato geografico	Obiettivo di quota di mercato
Macchinari e impianti per la produzione di bricchette	Germania	7,5 %
	Balcani/Turchia	7,5 %
	India	18 %
Macchinari e impianti per il trattamento di altri materiali alla rinfusa, come presse, trituratori, setacci, essicatori e macchinari per lo scarico dei silos	Germania	10 %
	Balcani/Turchia	8 %
	Asia centrale	20 %
	India	10 %
Macchinari e impianti per il riciclaggio di rifiuti solidi/macchinari per la tutela dell'ambiente	Germania	17 %
Altri macchinari e impianti per il medesimo settore	Germania	10 %

⁽⁵⁾ Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il personale doveva accettare altri tre anni senza aumenti di stipendio (per un importo di 600 000 DEM) né premi di fine d'anno né indennità di congedo (per un importo di 1,5 milioni di DEM). In cambio avrebbero ottenuto quote della società.

⁽⁶⁾ Panorama dell'industria europea 1999.

- (20) Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, non è stata segnalata una sovraccapacità sui mercati nei quali ZEMAG era presente.
- (21) L'evoluzione economica e della capacità di produzione di ZEMAG è descritta nella tabella seguente:

Anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Risultato (DEM)	- 15 milioni	- 9 milioni	- 10 milioni	- 15 milioni	- 4 milioni	- 3 milioni	—
Occupati	347	306	294	250/130	140	145	161
Produzione	86	82	75	65	63	—	75
Produzione massima (h)	210 000	165 000	130 000	130 000 (1 turno)	130 000 (1 turno)	130 000 (1 turno)	173 000 (2 turni)
Attuale (h)		130 044	119 482	99 983	100 547	110 650	—

- (22) Da 210 000 ore di produzione/anno nel 1994, la capacità di produzione di ZEMAG è stata ridotta a 130 000 ore di produzione/anno a fine dicembre 1996, mentre il numero dei dipendenti è passato da 347 nel 1994 a 140 nel 1997. Nel 2000 il numero di occupati doveva salire a 161. Grazie a quest'aumento e all'introduzione di un sistema a due turni, il totale delle ore di produzione massima avrebbe dovuto raggiungere le 173 000 ore/anno.

II.6. Avvio del procedimento d'indagine

- (23) Con decisione del 21 dicembre 2000, comunicata alla Germania il 1° febbraio 2001, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Nel contempo, ha comunicato alla Germania la sua decisione di inviarle, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, un'ingiunzione di fornire informazioni in merito ad un contributo finanziario concesso, secondo le informazioni ricevute, in base ad un regime di aiuti già approvato dalla Commissione.
- (24) Nella sua decisione di avviare il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha espresso dubbi riguardo alle questioni seguenti:
- a) se il piano di ristrutturazione potesse permettere all'impresa di coprire tutti i propri costi, compresi i costi d'ammortamento e gli oneri finanziari e se, in questo contesto, il criterio della redditività fosse soddisfatto;
 - b) se potesse essere autorizzata un'applicazione meno restrittiva del principio della riduzione proporzionale della capacità di produzione;
 - c) se l'aumento delle ore di produzione fosse indispensabile al ripristino della redditività dell'impresa;
 - d) se i beneficiari dell'aiuto avrebbero contribuito per proprio conto in maniera significativa al programma di ristrutturazione.
- (25) La Commissione ha anche stabilito che 8,7 milioni di DEM di riduzione dei costi del personale non dovessero essere considerati come un contributo del beneficiario dell'aiuto, ma come un contributo del personale al piano di ristrutturazione. Un ulteriore pagamento di 2,1 milioni di DEM da parte dei dipendenti non è stato considerato come un contributo alla ristrutturazione, poiché, a quanto risultava, non erano ancora stati stabiliti tutti i dettagli di tale misura.
- (26) La Commissione ha constatato che una banca privata prevedeva di aumentare la linea di credito di ZEMAG a 3 milioni di DEM e la linea di garanzia di 3 milioni di DEM, per un totale di 15 milioni di DEM. Poiché la Germania non ha fornito altre informazioni sulle condizioni esatte di questi contributi finanziari e non ha precisato se questi ultimi siano stati alla fine accordati, la Commissione non ha potuto valutare se essi siano stati concessi senza riserve alle condizioni di mercato. Per questo motivo questi contributi non sono stati inclusi nell'analisi relativa alla proporzionalità dell'aiuto.

- (27) La Commissione ha inoltre accertato che i contributi finanziari destinati alla prima ristrutturazione di ZEMAG, che erano stati dichiarati incompatibili con il mercato comune nella decisione relativa a LINTRA, dovevano essere presi in considerazione nella valutazione del contributo dell'investitore privato al piano di ristrutturazione ⁽⁷⁾.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA E OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

- (28) In data 16 gennaio 2001, la Germania ha informato la Commissione che ZEMAG aveva dichiarato fallimento il 27 dicembre 2000.
- (29) Il 5 giugno 2001 il curatore fallimentare di ZEMAG ha presentato la sua presa di posizione sull'avvio del procedimento, sottolineando che le misure in questione dovevano essere valutate anche a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Egli ha inoltre dichiarato che, a suo parere, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività di ZEMAG, precisando che, in mancanza di decisioni sul contributo pubblico, era stato necessario utilizzare i mezzi finanziari dell'impresa per coprire due prestiti di una banca privata. Poiché tali risorse non potevano più essere destinate al finanziamento delle misure di ristrutturazione, il ripristino della redditività di ZEMAG era stato dunque ritardato.
- (30) Il 16 luglio 2001, le autorità tedesche hanno comunicato le informazioni necessarie per stabilire se l'aiuto fosse stato concesso in base ad un regime già approvato e se soddisfacesse le condizioni enunciate nella relativa decisione. Al tempo stesso hanno presentato osservazioni sull'avvio del procedimento formale di indagine. La Germania continua a ritenere che, nel momento in cui l'aiuto è stato concesso, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

IV.1. Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

- (31) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri.
- (32) La Commissione osserva che l'aiuto è stato concesso mediante risorse statali a favore di un'impresa che ne risulta avvantaggiata per la conseguente riduzione dei costi che di norma avrebbe dovuto sostenere per realizzare il progetto di ristrutturazione notificato. L'impresa ZEMAG, beneficiaria dell'aiuto, inoltre, sviluppava e produceva macchinari che erano oggetto di scambi tra gli Stati membri. Pertanto l'aiuto ricade nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (33) Eccezioni o deroghe al divieto generale di concedere aiuti previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, possono essere concesse ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3.
- (34) In base all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), la Commissione può approvare gli aiuti concessi all'economia di determinate aree della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
- (35) La Germania e i terzi interessati non hanno fornito alcun elemento che dimostri che gli aiuti in questione erano destinati in particolare a compensare gli svantaggi causati dalla divisione della Germania. Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta al contrario che gli aiuti erano stati concessi per ristrutturare un'impresa in difficoltà. Non è stata la divisione della Germania a causare le difficoltà dell'impresa. Secondo la giurisprudenza delle Corti europee, l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, non sarebbe in questo caso giustificata ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Il 28 marzo 2001, la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa sugli aiuti a favore di LINTRA e delle sue controllate. È stato ingiunto alla Germania di richiedere a LINTRA e alle sue filiali la restituzione di 34,978 milioni di DEM. Gli aiuti accordati a ZEMAG che sono stati utilizzati indebitamente ammontano a 6,37 milioni di DEM.

⁽⁸⁾ Cfr. in particolare la sentenza del 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663.

- (36) Il caso in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, a norma del quale la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato ad alcune condizioni ben precise. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione ha la facoltà di autorizzare gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il Land Sassonia-Anhalt soddisfa questi criteri. Nel caso di specie, tuttavia, l'aiuto era destinato soprattutto a promuovere lo sviluppo di un determinato settore economico e non a favorire lo sviluppo economico di una regione. Di conseguenza, le misure in questione devono essere valutate a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
- (37) Negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione ⁽⁹⁾ (di seguito «gli orientamenti»), la Commissione precisa i criteri di valutazione degli aiuti destinati alla ristrutturazione di un'impresa.
- (38) Secondo il punto 2.1 degli orientamenti i sintomi tipici di tali difficoltà sono: peggioramento della redditività o aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, diminuzione del cash-flow e del valore del capitale netto. La Commissione ha constatato che l'impresa ha registrato delle perdite sin dalla privatizzazione avvenuta nel 1994. Nel 1997 le perdite erano pari a 15 milioni di DEM ed è per questo che ZEMAG è considerata un'impresa in difficoltà.

IV.2. Aiuti concessi, secondo le informazioni ricevute, in base ad un regime di aiuti approvato

- (39) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha constatato che, sui contributi pubblici complessivamente concessi per i costi di ristrutturazione, 1,85 milioni di DEM sono stati concessi, secondo le informazioni trasmesse, in base ad un regime di aiuti approvato. Poiché tuttavia la Germania non aveva fornito dettagli sufficienti affinché la Commissione potesse stabilire se il contributo rispettava le soglie e le condizioni del regime sistema di aiuti, quest'ultima ha inviato al governo tedesco, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, un'ingiunzione di fornire informazioni.
- (40) Secondo le informazioni fornite a seguito dell'ingiunzione, il 27 settembre 1995 la Germania ha accordato a ZEMAG una sovvenzione agli investimenti pari a 4,345 milioni di DEM, concessa in base ad un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione ⁽¹⁰⁾. Il 26 luglio 2000 la sovvenzione è stata ridotta a 2,07 milioni di DEM a causa dello scarso livello di investimenti di ZEMAG. Poiché l'impresa ha dichiarato fallimento nel dicembre 2000, la sovvenzione è stata versata soltanto per un importo di 1,85 milioni di DEM.
- (41) La Commissione constata che questo contributo rispetta le soglie e le condizioni stabilite nel regime di aiuti. Di conseguenza, la sovvenzione viene considerata a tale data come un aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999. Nella sua decisione la Commissione non deve pertanto valutare la compatibilità di questo aiuto. L'aiuto di 1,858 milioni di DEM deve tuttavia essere preso in considerazione nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto ai sensi del paragrafo 3.2.2 iii) degli orientamenti.

IV.2.1. Ripristino della redditività

- (42) La concessione di aiuti alla ristrutturazione necessita di un piano di ristrutturazione dettagliato, che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Per soddisfare questo criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve permettere all'impresa di coprire tutti i suoi costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari.
- (43) Al momento dell'avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il piano di ristrutturazione potesse consentire all'impresa di coprire tutti i suoi costi, mettendo dunque in dubbio il soddisfacimento del criterio di redditività previsto dagli orientamenti.

⁽⁹⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994). Gli orientamenti sono stati rivisti nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La nuova versione non si applica nel caso di specie, poiché tutti gli aiuti sono stati concessi prima della sua pubblicazione (cfr. punto 7 della versione del 1999).

⁽¹⁰⁾ «Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"» (aiuto N 531/95).

- (44) Nella risposta all'avvio del procedimento, le autorità tedesche e il curatore fallimentare di ZEMAG hanno sottolineato che, al momento della concessione dell'aiuto, il piano di ristrutturazione avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
- (45) La Commissione constata che ZEMAG era presente su un settore di mercato nel quale si devono dare diverse garanzie contrattuali che vanno mantenute fino a cinque anni dopo l'esecuzione del contratto. Inoltre, le imprese che operano in questo settore di mercato devono essere in grado di prefinanziare contratti e garantire crediti se il cliente non paga entro i termini previsti.
- (46) La Commissione constata inoltre che, in passato, ZEMAG aveva soddisfatto il proprio fabbisogno di garanzie e prefinanziamenti soprattutto tramite fondi pubblici. Secondo il piano di ristrutturazione presentato, il futuro fabbisogno di garanzie doveva essere soddisfatto mediante una linea di garanzia del Land Sassonia-Anhalt ⁽¹¹⁾.
- (47) La Commissione sottolinea inoltre che gli investitori di ZEMAG erano due imprenditori privati che disponevano soltanto di mezzi limitati per effettuare conferimenti di capitale all'impresa.
- (48) La Commissione ha altresì preso in considerazione il fatto che il piano di ristrutturazione presentato prevedeva un contributo finanziario supplementare ai costi di ristrutturazione (cfr. considerando 25 e 26) da parte del personale e di una banca privata. Secondo le informazioni fornite, sembra che questo contributo finanziario non sia stato mai effettuato, il che dimostra che gli investitori del mercato, in base al piano di ristrutturazione, non erano disposti a fornire all'impresa i mezzi finanziari necessari.
- (49) Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione non abbia adeguatamente affrontato il problema di permettere all'impresa di coprire tutti i suoi costi, compresi i costi d'ammortamento e gli oneri finanziari. Questo punto di vista viene del resto confermato dall'evoluzione economica reale dell'impresa nel periodo di ristrutturazione. Per questo motivo la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione non soddisfi il criterio di redditività previsto dagli orientamenti. Va inoltre stabilito se l'obbligo di rimborso di LINTRA abbia rappresentato un onere supplementare per l'impresa.
- (50) La Commissione sottolinea che il 27 dicembre 2000 l'impresa ha dichiarato fallimento. È dunque ovvio che non era possibile ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

IV.2.2. *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza*

- (51) Nell'ambito della ristrutturazione devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, poiché, in caso contrario, gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (52) Ciò significa che, quando una valutazione oggettiva della situazione della domanda e dell'offerta dimostra che esiste una sovraccapacità strutturale sul mercato dell'UE sul quale l'impresa opera, il piano di ristrutturazione deve contribuire in modo significativo — in proporzione all'aiuto ricevuto — alla ristrutturazione dell'economia del mercato in questione, riducendo o eliminando irrevocabilmente la capacità di produzione.
- (53) I mercati sui quali ZEMAG operava sono mercati di prodotti estremamente specializzati. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, su questi mercati non è stata segnalata alcuna sovraccapacità.
- (54) Secondo il piano di ristrutturazione presentato, ZEMAG doveva aumentare la sua capacità di produzione nel periodo 1997-2000, facendola passare da 130 000 h/a a 173 000 h/a. Un'impresa che beneficia di aiuti alla ristrutturazione può tuttavia aumentare la propria capacità di produzione soltanto se, in caso contrario, la sua sopravvivenza stessa fosse messa in pericolo. Una deroga di questo genere deve essere espressamente dichiarata e giustificata. Nella fattispecie non è stata fatta alcuna dichiarazione sulla necessità di aumentare la capacità di produzione.
- (55) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione non può concludere che il piano di ristrutturazione presentato conteneva misure sufficienti per attenuare eventuali conseguenze sfavorevoli per i concorrenti.

⁽¹¹⁾ A tale scopo, le due garanzie concesse da BvS nel 1997 sono state trasformate in una garanzia del Land Sassonia-Anhalt. Tale garanzia doveva essere accordata in base ad un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione.

IV.2.3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

- (56) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. Il beneficiario dell'aiuto deve pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia mediante risorse proprie che tramite finanziamenti esterni.
- (57) Al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione ha constatato che il personale aveva contribuito al piano di ristrutturazione per un importo di 8,7 milioni di DEM. Il contributo aggiuntivo dei lavoratori dipendenti di 2,1 milioni di DEM non è stato preso in considerazione in quanto i dettagli della partecipazione del personale non erano stati stabiliti in maniera definitiva. Poiché questo contributo non è stato effettuato durante il periodo di ristrutturazione, non era inoltre certo che la Commissione potesse considerarlo come una misura di ristrutturazione.
- (58) La Commissione ha constatato che una banca privata prevedeva di aumentare la linea di credito di ZEMAG a 3 milioni di DEM e la linea di garanzia a 15 milioni di DEM. Poiché la Germania non ha fornito altre informazioni sulle condizioni esatte di questi contributi finanziari e non ha precisato se questi ultimi fossero stati alla fine accordati, la Commissione non ha potuto integrarli nell'analisi della proporzionalità dell'aiuto, né come misura di ristrutturazione né come finanziamento esterno del piano di ristrutturazione.
- (59) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha ritenuto nella sua decisione che il costo totale della seconda ristrutturazione di ZEMAG dovrebbe ammontare a 41 058 000 DEM. Il contributo del beneficiario dell'aiuto dovrebbe ammontare a 3 900 000 DEM, cioè meno del 10 % del costo totale, senza tenere conto dell'onere supplementare dell'obbligo di rimborso a LINTRA. Si tratta dunque di un contributo che non si può considerare «significativo» come richiesto dagli orientamenti.
- (60) La Commissione constata che, in base alle informazioni fornite a seguito dell'avvio del procedimento di indagine, il contributo supplementare del personale al piano di ristrutturazione non ha avuto luogo e che la banca non ha effettivamente concesso i mezzi finanziari supplementari.
- (61) Inoltre, al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che l'aiuto accordato a ZEMAG tramite LINTRA fino al 1997 doveva essere considerato come facente parte del caso C 41/99 LINTRA Beteiligungsholding GmbH. Nel caso in esame, anche questo aiuto doveva essere preso in considerazione per valutare se l'investitore contribuiva in maniera significativa al piano di ristrutturazione.
- (62) Il 28 marzo 2001, la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa sugli aiuti a favore di LINTRA e delle sue filiali. È stato ingiunto alla Germania di richiedere a LINTRA e alle sue filiali la restituzione di 34,978 milioni di DEM. L'importo degli aiuti incompatibili con il mercato comune che sono stati concessi a ZEMAG ammonta a 6,37 milioni di DEM.
- (63) La Commissione rileva che la Germania non ha fornito elementi sul modo in cui quest'importo andava valutato per quanto riguarda l'analisi per accertare se l'aiuto fosse limitato allo stretto necessario e se il beneficiario dell'aiuto avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con risorse proprie.
- (64) Occorre infine sottolineare che il beneficiario dell'aiuto, a quanto risulta, ha contribuito per un importo di 3,9 milioni di DEM al piano di ristrutturazione, che ammonta nel complesso a 41,058 milioni di DEM. I contributi pubblici di cui ha beneficiato la seconda ristrutturazione, compresa la somma di 1,85 milioni di DEM accordata sulla base di un regime di aiuti già approvato, ammontano a circa 28,45 milioni di DEM. Quest'importo non comprende i contributi finanziari di 6,37 milioni di DEM giudicati incompatibili con il mercato comune e che devono essere restituiti in applicazione della decisione LINTRA. Non è pertanto possibile concludere che gli aiuti sono proporzionati ai costi e ai benefici della ristrutturazione, il che conferma la valutazione della Commissione, secondo la quale il piano di ristrutturazione non è atto a ripristinare la redditività a lungo termine di ZEMAG.
- (65) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione non può concludere che questo criterio degli orientamenti sia soddisfatto.

V. CONCLUSIONI

- (66) La Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione illegalmente all'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (67) L'impresa ZEMAG deve restituire gli aiuti incompatibili con il mercato comune per un importo di 26,6 milioni di DEM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania all'impresa Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte ZEMAG GmbH non sono compatibili con il mercato comune per un importo di 26,6 milioni di DEM.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo degli aiuti da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità degli aiuti illegali fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione
